

D.lgs. 231/2001	Descrizione	Reati presupposto	Descrizione breve
Art. 24	<i>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico</i>	<b>Art. 316-bis. c.p.</b> Malversazione a danno dello Stato	Commesso da chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità.
		<b>Art. 316-ter. c.p.</b> Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee	Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640bis, chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.
		<b>Art. 640, comma 2 c.p.</b> Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico	Commesso da chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, nell'ipotesi in cui il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico.
		<b>Art. 640-bis. c.p.</b> Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	Commesso da chiunque, ove la truffa riguardi contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.
		<b>Art. 640-ter. c. p</b> Frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico	Commesso da chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

**II PARTE**

<p><i>Art. 24 bis</i></p> <p><i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i></p>	<p><b>Art. 615-ter. c.p.</b> Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico</p>	<p>Commesso da chiunque <u>abusivamente</u> si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene <u>contro la volontà</u> espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.</p>
	<p><b>Art. 615-quater. c.p.</b> Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici</p>	<p>Commesso da chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.</p>
	<p><b>Art. 615-quinquies c.p.</b> Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico</p>	<p>Commesso da chiunque, <u>allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni</u>, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altre apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.</p>
	<p><b>Art. 617-quater. c.p.</b> Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche</p>	<p>Commesso da chiunque <u>fraudolentemente</u> intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, nonché da chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di tali comunicazioni.</p>
	<p><b>Art. 617-quinquies. c.p.</b> Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche</p>	<p>Commesso da chiunque, <u>fuori dai casi consentiti dalla legge</u>, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.</p>
	<p><b>Art. 635-bis. c.p.</b> Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici</p>	<p>Commesso da chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.</p>
	<p><b>Art. 635-ter. c.p.</b> Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro</p>	<p>Commesso da chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità ed aggravato se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la</p>

		ente pubblico o comunque di pubblica utilità	cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.
		<b>Art. 635-quater. c.p.</b> Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	Commeso da chiunque, distruggendo, deteriorando, cancellando, alterando o sopprimendo informazioni, dati o programmi informatici altrui, ovvero introducendo o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.
		<b>Art. 635-quinquies. c.p.</b> Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	Commeso da chiunque compia i medesimi fatti diretti a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento ed altresì quando da tali fatti derivi effettivamente la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo sia reso, in tutto o in parte, inservibile.
		<b>Art. 491-bis. c.p.</b> Documenti informatici – falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria	Se alcuna delle falsità previste dal presente capo (ovvero le falsità commesse con riguardo ai tradizionali documenti cartacei, previste e punite dagli articoli da 476 a 493 del codice penale) riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.
		<b>Art. 640-quinquies. Frode informatica</b> del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica	Commeso dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, <u>al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno</u> , viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.
<i>Art. 24-ter</i>	<i>Delitti di criminalità organizzata</i>	<b>Art. 416, c.p.</b> Associazione per delinquere	Commeso da tre o più persone che si associano allo scopo di commettere più delitti.
		<b>Art. 416-bis. c.p.</b> Associazioni di tipo mafioso anche straniere	L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero

			<p>esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</p>
		<b>Art. 416-ter. c.p.</b> Scambio elettorale politico-mafioso	La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis (Associazioni di tipo mafioso anche straniere) si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis (Associazioni di tipo mafioso anche straniere) in cambio della erogazione di denaro
		<b>Art. 630 c.p.</b> Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione	Commesso da chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.
		<b>Art. 407, comma 2 lettera a) numero 5) c.p.p.</b> Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo	Trattasi dei delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; ovverosia quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'articolo 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.
		<b>Art. 74. D.P.R. 9-10-1990 n.309</b> Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	Commesso da tre o più persone che si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dal precedente articolo 73 (commesso da chiunque senza l'autorizzazione del Ministero della Sanità, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve, a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene sostanze stupefacenti o psicotrope).
<i>Art. 25</i>	<i>Concussione, induzione indebita a</i>	<b>Art. 317 c.p.</b> Concussione	Commesso dal pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

<p><i>dare o promettere utilità e corruzione</i></p>	<p><b>Art. 318 c.p.</b> Corruzione per l'esercizio della funzione</p>	<p>Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altro utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre ad otto anni.</p>
	<p><b>Art. 319 c.p.</b> Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio</p>	<p>Commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa; nonché, in relazione a tali ipotesi, da chi dia o prometta al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.</p>
	<p><b>Art. 319-bis c.p.</b> Circostanze aggravanti</p>	<p>La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.</p>
	<p><b>Art. 320 c.p.</b> Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio</p>	<p>Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. Le fattispecie agli artt. 318 e 319, sono state ivi integrate.</p>
	<p><b>Art. 321 c.p.</b> Pene per il corruttore</p>	<p>Le pene stabilite dal comma uno dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, ivi integrate, si applicano anche a chi da' o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.</p>
	<p><b>Art. 322 c.p.</b> Istigazione alla corruzione</p>	<p>Commesso da chiunque:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle due funzioni o dei suoi poteri;</li> <li>2. offre o promette denaro od altra utilità non dovuti per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, <u>nell'ipotesi in cui l'offerta o la promessa non sia accettata.</u></li> </ol> <p>Commesso, altresì:</p>

			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per l'esercizio delle due funzioni o dei suoi poteri;</li> <li>2. dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio.</li> </ol>
		<p><b>Art. 322-bis. c.p.</b>          Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri</p>	<p>Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320, 322 terzo e quarto comma, si applicano anche:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;</li> <li>2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;</li> <li>3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;</li> <li>4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;</li> <li>5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio;</li> <li>6) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;</li> <li>7) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;</li> <li>8) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.</li> </ol>

			<p>Le disposizioni degli articoli 319quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto, o promesso:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;</li> <li>2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.</li> </ol> <p>Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.</p>
		<p><b>Art. 319-ter. c.p.</b>          Corruzione in atti giudiziari</p>	<p>Commesso qualora la corruzione per l'esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 318 e art. 319 c.p.) sia posta in essere per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, ne derivi, o meno un'ingiusta condanna di taluno alla reclusione.</p>
		<p><b>Art. 319-quater. c.p.</b>          Induzione indebita a dare o promettere utilità</p>	<p>Commesso, salvo che il fatto costituisca più grave reato, dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità;          nonché, in relazione a tali ipotesi, da chi dia o prometta al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.</p>
		<p><b>Art. 346-bis c.p.</b>          Traffico di influenze illecite</p>	<p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319ter e nei reati di corruzione di cui all'art. 322bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.</p> <p>La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.</p>

			<p>La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.</p> <p>Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o ritardo di un atto del suo ufficio.</p> <p>Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.</p>
Art. 25-bis	<p><i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</i></p>	<p><b>Art. 453 c.p.</b> Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.</p>	<p>Commesso da:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;</li> <li>2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;</li> <li>3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;</li> <li>4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.</li> </ol>
		<p><b>Art. 454 c.p.</b> Alterazione di monete.</p>	<p>Commesso da chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo.</p>
		<p><b>Art. 455 c.p.</b> Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.</p>	<p>Commesso da chiunque, fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione.</p>
		<p><b>Art. 457 c.p.</b> Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.</p>	<p>Commesso da chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede.</p>
		<p><b>Art. 459 c.p.</b> Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o</p>	<p>Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o</p>

		<p>messa in circolazione di valori di bollo falsificati</p>	<p>all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.</p> <p>Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi.</p>
		<p><b>Art. 460 c.p.</b> Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo</p>	<p>Commesso da chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta.</p>
		<p><b>Art. 461 c.p.</b>          Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.</p>	<p>Commesso da chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.</p> <p>La fattispecie si applica, se le condotte previste dal primo comma, hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione</p>
		<p><b>Art. 464 c.p.</b>          Uso di valori di bollo contraffatti o alterati</p>	<p>Commesso da chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.</p>
		<p><b>Art. 473 c.p.</b>          Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni</p>	<p>Commesso da chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, <u>senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.</u></p> <p>Commesso da chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p>
		<p><b>Art. 474 c.p.</b> Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi</p>	<p>Commesso da chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.</p>

			<p>Commesso da chiunque, fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p>
<p><i>Art. 25-bis 1</i></p> <p><i>Delitti contro l'industria e il commercio</i></p>		<p><b>Art. 513 c.p.</b> Turbata libertà dell'industria o del commercio.</p>	<p>Commesso da chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio, (se il fatto non costituisce un più grave reato).</p>
		<p><b>Art. 513-bis. c.p.</b> Illecita concorrenza con minaccia o violenza</p>	<p>Commesso da chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.</p>
		<p><b>Art. 514 c.p.</b> Frodi contro le industrie nazionali.</p>	<p>Commesso da chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale.</p> <p>Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.</p>
		<p><b>Art. 515 c.p.</b> Frode nell'esercizio del commercio.</p>	<p>Commesso da chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita (qualora il fatto non costituisca un più grave delitto).</p>
		<p><b>Art. 516 c.p.</b> Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.</p>	<p>Commesso da chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.</p>
		<p><b>Art. 517 c.p.</b> Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.</p>	<p>Commesso da chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità</p>

			dell'opera o del prodotto, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge.
		<b>Art. 517-ter c.p.</b> Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.	<p>Commesso da chiunque, salva l'applicazione degli articoli 473 e 474, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, a querela della persona offesa.</p> <p>Inoltre, commesso da chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.</p> <p>Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p>
		<b>Art. 517-quater. c.p.</b> Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.	<p>Commesso da chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari o, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte (a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari).</p>
<i>Art. 25-ter</i>	<i>Reati societari</i>	<b>Art. 2621 c.c.</b> False comunicazioni sociali	<p>Commesso da: gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.</p> <p>La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p>

		<p><b>Art. 2621-bis c.c.</b> Fatti di lieve entità</p>	<p>Quando i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.</p>
		<p><b>Art. 2622 c.c.</b> False comunicazioni sociali delle società quotate</p>	<p>Commesso da: amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;</li> <li>2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;</li> <li>3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;</li> <li>4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.</li> </ol> <p>Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p>
		<p><b>Art. 2625 c.c.</b> <b>Comma 2</b> Impedito controllo</p>	<p>Commesso dagli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, nei casi in cui la condotta abbia cagionato un danno ai soci.</p>

		<p><b>Art. 2626 c.c.</b> Indebita restituzione dei conferimenti</p>	<p>Commesso dagli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.</p>
		<p><b>Art. 2627 c.c.</b> Illegale ripartizione degli utili e delle riserve</p>	<p>Commesso dagli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.</p>
		<p><b>Art. 2628 c.c.</b> Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante</p>	<p>Commesso dagli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;</li> <li>2. acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.</li> </ol>
		<p><b>Art. 2629 c.c.</b> Operazioni in pregiudizio dei creditori</p>	<p>Commesso dagli amministratori che, <u>in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori</u>, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.</p>
		<p><b>Art. 2629-bis c.c.</b> Omessa comunicazione del conflitto d'interessi</p>	<p>Commesso dall'amministratore o dal componente del consiglio di gestione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>una società con titoli quotati</u> in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o <u>diffusi tra il pubblico in misura rilevante</u> (ex art. 116 d.lgs. 58/1998 testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria);</li> <li>• <u>un soggetto sottoposto a vigilanza</u> ai sensi: del d.lgs. 385/1993 testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, del d.lgs. 58/1998 testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, del d.lgs. 124/1993 disciplina delle forme pensionistiche complementari</li> </ul> <p>che viola gli obblighi: di dare notizia agli altri amministratori e al Comitato di Controllo di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, di astenersi dal compiere l'operazione (ove egli sia amministratore delegato), di darne notizia anche alla prima assemblea utile (ove egli sia amministratore unico), se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.</p>

		<p><b>Art. 2632 c.c.</b>          Formazione fittizia del capitale</p>	<p>Commesso dagli amministratori o dai soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.</p>
		<p><b>Art. 2633 c.c.</b>          Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori</p>	<p>Commesso dai liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.</p>
		<p><b>Art. 2636 c.c.</b>          Illecita influenza sull'assemblea</p>	<p>Commesso da chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, <u>allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto</u>.</p>
		<p><b>Art. 2637 c.c.</b>          Aggiotaggio</p>	<p>Commesso da chiunque:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. diffonde notizie false;</li> <li>2. pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.</li> </ol>
		<p><b>Art. 2638 c.c.</b>  <b>Comma 1 e 2</b>          Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza</p>	<p>Commesso da: amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, <u>al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza</u>, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima;</li> <li>2. in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.</li> </ol>

		<p><b>Art. 2635 c.c.</b> <b>Comma 3</b> Corruzione tra privati</p>	<p>Commesso da chiunque dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma.</p> <p>Primo comma: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.</p> <p>Secondo comma: Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.</p> <p>Quarto comma: Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.</p>
		<p><b>Art. 2635 bis c.c.</b> Istigazione alla corruzione tra privati</p>	<p>Commesso da chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 2635, ridotta di un terzo.</p> <p>La pena di cui al primo comma si applica ai soggetti di cui al primo comma che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.</p>
<p><i>Art. 25- quater</i></p>	<p><i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i></p>	<p>Reati previsti dal <b>codice penale</b> e dalle <b>leggi speciali</b>, o che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della <b>Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.</b></p>	

<p><i>Art. 25- quater 1</i></p>	<p><i>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</i></p>	<p><b>Art. 583-bis. c.p.</b> Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</p>	<p>Commesso da chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.</p> <p>Commesso da chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente,</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.</p>
<p><i>Art. 25- quinquies.</i></p>	<p><i>Delitti contro la personalità individuale</i></p>	<p><b>Art. 600 c.p.</b> Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù</p>	<p>Commesso da chiunque:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà;</li> <li>2. riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.</li> </ol> <p>La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante: violenza; minaccia; inganno; abuso di autorità; approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità; la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.</p>
		<p><b>Art. 600-bis. c.p.</b> Prostituzione minorile</p>	<p>Commesso da chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione. Commesso da chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica.</p>
		<p><b>Art. 600-ter. c.p.</b> Pornografia minorile</p>	<p>Commesso da chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche.</p> <p>Commesso da chiunque fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.</p>

		<p>Commesso da chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto</p> <p>Commesso da chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma.</p>
	<b>Art. 600-quater. c.p.</b> Detenzione di materiale pornografico	Commesso da chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.
	<b>Art. 600-quater.1. c.p.</b> Pornografia virtuale.	Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.
	<b>Art. 600-quinquies c.p.</b> Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile	Commesso da chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.
	<b>Art. 601 c.p.</b> Tratta di persone	Commesso da chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno. La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo. Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato

			compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.
		<b>Art. 601-bis c. p.</b> Traffico di organi prelevati da persona vivente	<p>Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 <sup>(2)</sup>.</p> <p>Chiunque svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente al fine di trarne un vantaggio economico è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000 <sup>(3)</sup>.</p> <p>Se i fatti previsti dai precedenti commi sono commessi da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione <sup>(4)</sup>.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma</p>
		<b>Art. 602 c.p.</b> Acquisto e alienazione di schiavi	Commesso da chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600.
		<b>Art. 603-bis c. p.</b> Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	<p>Commesso da chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;</li> <li>2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al n. 1, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno</li> </ol>
		<b>Art. 609 undecies c.p.</b> Adescamento di minorenni	Commesso da chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici. Per adescamento si intende qualsiasi atto

			volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.
Art. 25-sexies	Abusi di mercato	<b>Art. 184. del D.lgs. 24-2-1998 n. 58</b> Abuso di informazioni privilegiate.	Compresso da chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento UE n. 594/2014; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a). Compresso da chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).
		<b>Art. 185. del D.lgs. 24-2-1998 n. 58</b> Manipolazione del mercato.	Compresso da chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari. Le disposizioni del suddetto articolo si applicano anche: a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingresso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'art. 180, comma 1, lettera a); b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento di rischio di credito, idonei a provocare

			<p>una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;</p> <p>c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark).</p>
<p><i>Art. 25-septies</i></p>	<p><i>Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro</i></p>	<p><b>Art. 589 c.p.</b> Omicidio colposo</p>	<p>Commesso da chiunque cagiona per colpa la morte di una persona <u>con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro</u>.</p> <p>Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una specifica abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena della reclusione da tre a dieci anni.</p> <p>In proposito, rileva il rispetto delle prescrizioni di cui al d.lgs. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per i soggetti, tenuti ad obblighi specifici ai sensi di detto decreto, tra cui, segnatamente ai nostri fini: il datore di lavoro, il dirigente, il preposto, i lavoratori).</p>
		<p><b>Art. 590 comma 3 c.p.</b> Lesioni personali colpose (gravi o gravissime ai sensi dell'art. 583 c.p.)</p>	<p>Commesso da chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima <u>con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro</u>. La lesione personale è grave:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;</li> <li>• se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;</li> </ul> <p>La lesione personale è gravissima se dal fatto deriva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• una malattia certamente o probabilmente insanabile;</li> <li>• la perdita di un senso;</li> <li>• la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;</li> <li>• la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.</li> </ul> <p>Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una specifica abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la</p>

			<p>pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.</p> <p>(In proposito, rileva il rispetto delle prescrizioni di cui al d.lgs. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per i soggetti, tenuti ad obblighi specifici ai sensi di detto decreto, tra cui, segnatamente ai nostri fini: il datore di lavoro, il dirigente, il preposto, i lavoratori).</p>
Art. 25- octies	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autorriciclaggio	<b>Art. 648 c.p.</b> Ricettazione	Commesso da chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.
		<b>Art. 648-bis c.p.</b> Riciclaggio	Commesso da chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
		<b>Art. 648-ter c.p.</b> Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Commesso da chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli art. 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.
		<b>Art. 648-ter-1 c.p.</b> Autorriciclaggio	Compiuto da chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
Art. 25- novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Violazioni della <b>Legge 633/1941</b> in materia di protezione	<b>Art. 171</b> <b>comma 1 lett. a bis e comma 3</b> <b>l. 22 aprile 1941, n. 633</b>	Commesso da chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa. Segnatamente, se tale reato è commesso sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con

<p><i>del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio – artt. 171 e ss. mm.)</i></p>	<p><b>Art. 171-bis, l. 22 aprile 1941, n. 633</b></p>	<p>deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.</p> <p>1. Commesso da chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, anche se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.</p> <p>Commesso inoltre da chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati senza l'autorizzazione dell'autore della banca dati (art. 64-quinquies), salve le eccezioni di legge (art. 64-sexies);</li> <li>2. esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione dei diritti del costituente della banca dati (art. 102-bis) e degli obblighi dell'utente (art. 102-ter);</li> <li>3. distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.</li> </ol>
	<p><b>Art. 171-ter, l. 22 aprile 1941, n. 633</b></p>	<p>Commesso da chiunque:</p> <p>1) <u>a fini di lucro e se il fatto è commesso per uso non personale:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>abusivamente</u> duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;</li> <li>• <u>abusivamente</u> riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;</li> <li>• <u>pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione</u>, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce,</li> </ul>

			<p>pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;</li><li>• <u>in assenza di accordo con il legittimo distributore</u>, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;</li><li>• introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;</li><li>• fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano <u>la prevalente finalità o l'uso commerciale</u> di eludere efficaci misure tecnologiche (di protezione art. 102-quater) ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure;</li><li>• <u>abusivamente</u> rimuove o altera le informazioni elettroniche sul regime dei diritti che identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti, o che contengono indicazioni circa i termini o le condizioni d'uso dell'opera o dei materiali, nonché qualunque numero o codice che rappresenti le informazioni stesse o altri elementi di identificazione (di cui all'art. 102-quinquies) ovvero distribuisce, importa a</li></ul>
--	--	--	--

			<p>fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.</p> <p>Commesso altresì da chiunque:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti commessi, si rende colpevole dei fatti sopra descritti;</li> <li>• promuove o organizza le attività illecite sopra descritte.</li> </ul> <p>Commesso inoltre da chiunque:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• riproduce, duplica, trasmette o diffonde <u>abusivamente</u>, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;</li> <li>• in violazione del diritto esclusivo dell'autore di comunicazione al pubblico dell'opera (ex art. 16), <u>a fini di lucro</u>, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.</li> </ul>
		<p><b>Art. 171-septies, I. 22 aprile 1941, n. 633</b></p>	<p>Commesso dai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE (ex art. 181-bis), i quali non comunicano alla medesima SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;</p> <p>b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.</p>
		<p><b>Art. 171-octies, I. 22 aprile 1941, n. 633</b></p>	<p>Commesso da chiunque <u>a fini fraudolenti</u> produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive <u>ad accesso condizionato</u> (ovverosia in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti) effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.</p>
<p><i>Art. 25-decies</i></p>	<p><i>Induzione a non rendere dichiarazioni</i></p>	<p><b>Art. 377-bis c.p.</b> Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere</p>	<p>Commesso da chiunque, <u>con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità</u>, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni</p>

	<i>o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</i>	dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.
<i>Art. 25-undecies</i>	<i>Reati ambientali</i>	<b>Art. 452-bis c.p.</b> Inquinamento ambientale	Commesso da chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.
		<b>Art. 452-quater c.p.</b> Disastro ambientale	Fuori dai casi previsti dall'articolo 434 ("Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi"), commesso da chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.
		<b>Art. 452-quinques c.p.</b> Delitti colposi contro l'ambiente	Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

		<p><b>Art. 452-sexies c.p.</b>          Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività</p>	<p>Commesso da chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.</p> <p>La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</li> <li>2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.</li> </ol> <p>Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.</p>
		<p><b>Art. 452-octies c.p.</b>          Circostanze aggravanti</p>	<p>Quando l'associazione di cui all'articolo 416 ("Associazione per delinquere") è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ("Dei delitti contro l'ambiente"), le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.</p> <p>Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.</p> <p>Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.</p>
		<p><b>Art. 452-quaterdecies c. p.</b>          (ha sostituito l'art. 260 del D.lgs. 152/2006)          Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti</p>	<p>Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.</p> <p>Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli <u>articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter</u>, con la limitazione di cui <u>all'articolo 33</u>.</p> <p>Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi <u>dell'articolo 444 del codice di procedura penale</u>, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e</p>

			<p>può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.</p> <p>È sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.</p>
		<p><b>Art. 727-bis c.p.</b>          Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette</p>	<p>Commesso da chiunque, fuori dei casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta.</p> <p>Commesso da chiunque, fuori dei casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta.</p> <p>Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.</p>
		<p><b>Art. 733-bis c.p.</b>          Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto</p>	<p>Commesso da chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.</p> <p>Per habitat all'interno di un sito protetto si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 79/409/CE o qualsiasi habitat naturale o un habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.</p>
		<p><b>D.lgs. 152/2006</b>  <b>(Codice dell'ambiente)</b>  <b>Art. 137</b>          Violazioni concernenti gli scarichi</p>	<p><b>Comma 2:</b> Commesso quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.</p> <p>(Nota1: Comma 1, Commesso da chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata.</p> <p>Nota2: per fattispecie prevista al comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del D.lgs 8 giugno 2001, n.231)</p> <p><b>Comma 3:</b> Commesso da chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose</p>

		<p>comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4.</p> <p><b>Comma 5, primo periodo:</b> Commesso da chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1.</p> <p>(Nota: art. 107 – Scarichi in reti fognarie)</p> <p><b>Comma 5, secondo periodo:</b> Commesso quando relativamente alle condotte descritte al primo periodo vengono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5.</p> <p>(Nota: per tale fattispecie si applicano sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del D.Lgs 8 giugno 2001, n.231)</p> <p><b>Comma 11:</b> Commesso da chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee).</p> <p>(Nota: per tale fattispecie si applicano sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del D.Lgs 8 giugno 2001, n.231)</p> <p><b>Comma 13:</b> Commesso da parte di navi od aeromobili che scarichino nelle acque del mare sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.</p>	<p>comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4.</p> <p><b>Comma 5, primo periodo:</b> Commesso da chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1.</p> <p>(Nota: art. 107 – Scarichi in reti fognarie)</p> <p><b>Comma 5, secondo periodo:</b> Commesso quando relativamente alle condotte descritte al primo periodo vengono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5.</p> <p>(Nota: per tale fattispecie si applicano sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del D.Lgs 8 giugno 2001, n.231)</p> <p><b>Comma 11:</b> Commesso da chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee).</p> <p>(Nota: per tale fattispecie si applicano sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del D.Lgs 8 giugno 2001, n.231)</p> <p><b>Comma 13:</b> Commesso da parte di navi od aeromobili che scarichino nelle acque del mare sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.</p>
		<p><b>D.lgs. 152/2006</b>  <b>(Codice dell'ambiente)</b>  <b>Art. 256</b>          Attività di gestione rifiuti non autorizzata</p>	<p><b>Comma 1, lettera a):</b> Commesso da chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,214, 215 e 21 nel caso di rifiuti non pericolosi.</p>

			<p><b>Comma 1, lettera b):</b> Commesso da chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 21 nel caso di rifiuti pericolosi.</p> <p><b>Comma 3, primo periodo:</b> Commesso da chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata.</p> <p><b>Comma 3, secondo periodo:</b> Commesso da chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. (Nota: per tale fattispecie si applicano sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del D.lgs. 8 giugno 2001, n.231)</p> <p><b>Comma 5:</b> Commesso da chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti. (Nota: art.187 Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi).</p> <p><b>Comma 6, primo periodo:</b> Commesso da chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b).</p>
		<p><b>D.lgs. 152/2006</b> <b>(Codice dell'ambiente)</b> <b>Art. 257</b> Omessa bonifica dei siti: omessa comunicazione dell'evento potenzialmente inquinante; omessa bonifica, in conformità al progetto approvato;</p>	<p><b>Comma 1:</b> Commesso da chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore viene punito.</p> <p><b>Comma 2:</b> Commesso quando relativamente alle condotte descritte al comma 1 l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.</p>
		<p><b>D.lgs. 152/2006</b> <b>(Codice dell'ambiente)</b> <b>Art. 258, comma 4, secondo periodo</b> Violazione degli obblighi di comunicazione,</p>	<p>Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.</p> <p>(Nota art. 483 c.p. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico).</p>

		<p>di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari: Predisposizione o utilizzo durante il trasporto di false certificazioni analitiche sulla qualità di rifiuti</p>	
		<p><b>D.lgs. 152/2006</b> <b>(Codice dell'ambiente)</b> <b>Art. 259, comma 1</b> Traffico illecito di rifiuti: spedizioni transfrontaliere in violazione del regolamento comunitario n. 1013/2006</p>	<p>Commesso da chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.</p>
		<p><b>D.lgs. 152/2006</b> <b>(Codice dell'ambiente)</b> <b>Art. 260-bis</b> Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti: Predisposizione ed utilizzo di false certificazioni analitiche sulla qualità dei rifiuti nell'ambito del SISTRI; Trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI, o senza copia del certificato analitico, ove prescritto, o con certificato analitico falso; trasporto di rifiuti, pericolosi e non, con copia cartacea della scheda SISTRI fraudolentemente alterata;</p>	<p><b>Comma 6:</b> Commesso da chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. <b>Comma 7, secondo e terzo periodo:</b> Commesso dal trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Commesso da chi, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. <b>Comma 8, primo periodo:</b> Commesso dal trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI AREA Movimentazione fraudolentemente alterata. <b>Comma 8, secondo periodo:</b> Commesso dal trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI AREA Movimentazione fraudolentemente alterata, nel caso di rifiuti pericolosi.</p>

		<p><b>D.lgs. 152/2006</b>  <b>(Codice dell'ambiente)</b>  <b>Art. 279, comma 5</b>      Sanzioni -      Violazioni delle prescrizioni in tema di esercizio di stabilimenti      (Parte Quinta - Titolo I - Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività)</p>	<p>5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.</p> <p>(Nota: Comma 2: Commesso da chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione)</p>
		<p><b>Legge n.150/1992</b>      Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione –      Norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica -</p>	<p><b>Art.1, comma 1 e 2; Art.2, comma 1 e 2:</b>      Commesso da chiunque:      a) importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi;      b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato;      c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;      d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti;      e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite;      f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione;      In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.</p>

			<p>(Nota: per elenco delle specie di fauna e flora in via d'estinzione vedere allegato A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni).</p> <p><b>Art. 6, comma 4:</b>        Compresso da chiunque, fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, detiene esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica;</p> <p><b>Art. 3-bis, comma 1:</b>        Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1 lettere a), c), d), e), ed l) del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modificazione in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale "Della falsità in atti".</p>
		<p><b>Legge n. 549/1993</b>        Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente</p> <p><b>Art. 3, comma 6</b>        Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive</p>	<p>1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.  <i>(NB: ad oggi il regolamento CE di riferimento risulta essere il 1005/2009 del 16 settembre 2009, che ha sostituito il Regolamento CE 2037/2000, che a sua volta aveva sostituito il regolamento (CE) n. 3093/94).</i></p> <p>2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.</p> <p>3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali</p>

		<p>delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. A partire dal 31 dicembre 2008, al fine di ridurre le emissioni di gas con alto potenziale di effetto serra, le limitazioni per l'impiego degli idroclorofluorocarburi (HCFC) nel settore antincendio, si applicano anche all'impiego dei perfluorocarburi (PFC) e degli idrofluorocarburi (HFC).</p> <p>4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.</p> <p>5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.</p> <p><b>Comma 6.</b> Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.</p>	
		<p><b>Legge n.202/2007</b>        (Inquinamento provocato dalle navi)</p>	<p><b>Art.8, comma 1 e comma 2:</b> Inquinamento doloso;  <b>Art.9, comma 1 e comma 2:</b> Inquinamento colposo;        (Nota1: per tali fattispecie, escluso art.9, comma1, si applicano sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del D.lgs. 8 giugno 2001, n.231)        Nota2: Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la fattispecie riportata in art.8 si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art.16, comma 3, del D.lgs. 231/2001).</p>

		<p><b>D.lgs. 286/1998</b> (Testo unico dell'immigrazione)          art. 12 co. 3, 3-bis, 3-ter</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;</li> <li>b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</li> <li>c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</li> <li>d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;</li> <li>e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti. <sup>(113) (134) (131)</sup></li> </ul> <p>Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. <sup>(114) (134)</sup></p> <p>La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;</li> <li>b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.</li> </ul>
		<p><b>D.lgs. 286/1998</b> (Testo unico dell'immigrazione)          art. 12 co. 5</p>	<p>Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso</p>

			in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
<i>Art. 25- duodecies</i>	<i>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</i>	<b>D.lgs. 286/1998</b> (Testo unico dell'immigrazione) <b>art. 22 comma 12-bis</b>	<p>Art. 22, comma 12, del d.lgs. 286/98:          Commesso dal datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.</p> <p><b>Art. 22, comma 12-bis, del D.lgs. 286/98:</b>          Commesso, integrando il fatto previsto al comma 12, quando i lavoratori occupati sono (circostanza alternative tra di loro):</p> <p>a) in numero superiore a tre;          b) minori in età non lavorativa;          c) sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale;</p> <p>Nota1: Le condizioni di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis del codice penale sono, oltre a quelle sopra riportate alle lettere a) e b), "l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro".</p>
<i>Art. 25- terdecies</i>	<i>Razzismo e xenofobia</i>	<b>Art. 604-bis c. p.</b> Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:</p> <p>a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;</p> <p>b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.</p> <p>È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della</p>

			<p>partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.</p> <p>Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli <u>articoli 6, 7 e 8</u> dello statuto della Corte penale internazionale.</p>
Art. 25. quaterdecies	<p><i>Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati</i></p>	<p><b>Artt. 1 e 4 L. 13 dicembre 1989 n. 401</b></p>	<p>Il delitto di frode sportiva (art.1 L. 401/1989) punisce "chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo" nonché "il partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa".</p> <p>L'art. 4 della L. 401/1989, invece, disciplina numerosi delitti e contravvenzioni legati a esercizio, organizzazione, vendita di attività di giochi e scommesse in violazione di autorizzazioni o concessioni amministrative.</p>
<p><b>Reati transnazionali</b> (Legge 16 marzo 2006, n.146 art. 10)</p>		<p>L'art. 3 della legge 16 marzo 2006, n.146 definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un Gruppo criminale organizzato, nonché:</p> <p>a) sia commesso in più di uno Stato;</p> <p>b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvengano in un altro Stato;</p>	

	<p>c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un Gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;</p> <p>d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.</p> <p><b>Associazione per delinquere</b> (art. 416 c.p.);  <b>Associazione di tipo mafioso</b> (art. 416-bis c.p.);  <b>Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri</b> (art. 291-quater, DPR 43/73);  <b>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope</b> (art. 71, DPR 309/90);  <b>Disposizioni contro le immigrazioni clandestine</b> (art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter, 5, D.lgs. 286/1998 Traffico di migranti);  <b>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</b> (art. 377-bis c.p.);  <b>Favoreggiamento personale</b> (art. 378 c.p.);</p>		
<p>Art. 25. <i>quinqüesdecies</i></p>	<p><i>Reati tributari</i></p>	<p><b>Artt. 2, 3, 8, 10 e 11 D.lgs. 10 marzo 2000 n. 74</b></p>	<p>Art. 2 Contempla il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, quali per esempio note, parcelle, conti, documenti di trasporto o bolle.</p> <p>Art. 3 Contempla il reato di dichiarazione fraudolenta mediante "altri artifici" e punisce chiunque compie operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero, avvalendosi di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, purché ricorrano le condizioni previste dalla norma (lett. a e lett. b del comma 1, art. 3).</p> <p>Art. 8 Contempla il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e punisce chi emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.</p> <p>Art. 10 Punisce l'occultamento o la distruzione di documenti contabili, di cui sia obbligatoria la conservazione ed in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari,</p>

			<p>sempre al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.</p> <p>Art. 11 punisce la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte e cioè la condotta di chi, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.</p> <p>La norma punisce inoltre chi, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.</p>
--	--	--	--

**REATI ED ILLECITI – I REATI RILEVANTI PER IL PONTE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI ATTIVITA' A RISCHIO – REGOLE PROCEDURALI – PROTOCOLLI AZIENDALI SPECIFICI ADOTTATI – INFORMATIVE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA E SUE ATTIVITA'**

Dopo aver elencato i reati per i quali è prevista la responsabilità delle società ai sensi del D.lgs. 231/2001, si procede ora all'individuazione dei reati rilevanti per *Il Ponte Società Cooperativa Sociale* ed alla conseguente delineazione delle tipologie di attività a rischio, delle regole procedurali, dei protocolli specifici adottati a livello aziendale, delle procedure informative all'organismo di vigilanza e delle attività e poteri a disposizione di quest'ultimo.

Si procederà, altresì, all'individuazione dei reati per i quali si ritiene remota la possibilità di una loro commissione all'interno dell'ambito aziendale, sia per il tipo di attività svolta con riferimento all'oggetto sociale, sia per la natura di reati propri, in quanti tali applicabili solo per il caso di concorso dell'*extraneus*. Per tali ipotesi di reato si ritengono sufficienti le disposizioni di carattere generale contenute nel codice etico, nonché le linee di condotta individuate negli allegati relativi ai rapporti con collaboratori interni ed esterni, ai rapporti con i fornitori e nei confronti delle parti terze.

**REATI RILEVANTI NELL'AMBITO DEI RAPPORTI CON LA P.A.**

Qui di seguito si indicano i reati astrattamente realizzabili nell'ambito dei rapporti con la P.A.:

Art. 316**bis** c. p. – malversazione a danno dello Stato o della Unione Europea.

Art. 316**ter** c. p. – Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o della UE.

Art. 318 c. p. – Corruzione per l'esercizio della funzione.

Art. 319 c. p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio.

Art. 319*bis* c.p. – Circostanze aggravanti.

Art. 319*ter* c. p. – Corruzione in atti giudiziari.

Art. 319*quater* c. p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità.

Art. 322 c. p. – Istigazione alla corruzione.

Art. 322*bis* c.p. – Istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Art. 346*bis* c. p. – Traffico di influenze illecite.

Art. 640 co. 2 n. 1 c. p. – Truffa ai danni dello Stato, di altro ente pubblico o della UE.

Art. 640*bis* c. p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Art. 640*ter* c. p. – Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

### **REATI NON CONSIDERATI RILEVANTI CON RIFERIMENTO AI RAPPORTI CON LA P.A.**

Art. 317 c. p. – concussione.

Trattasi di reato proprio del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio (per effetto della riforma di cui alla legge n. 69 del 2015), che ordinariamente vede il privato quale persona offesa dal reato.

Per tale motivo si è ritenuto di non includerlo fra i reati per i quali vi è in astratto il rischio di commissione nell'interesse o a vantaggio della società.

### **INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO – FREQUENZA DI SVOLGIMENTO – REGOLE PROCEDURALI E PROTOCOLLI SPECIFICI INDIVIDUATI**

**A)**

#### **1. I RAPPORTI CON I PUBBLICI UFFICIALI E GLI INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO**

Per quanto concerne i reati poc'anzi indicati, il rischio di una loro commissione nell'interesse o a vantaggio della società è legato ai rapporti che la società stessa intrattiene con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio.

In primo luogo, e per la maggior parte, i rapporti con la PA consistono nella presa in carico, da parte della cooperativa, di persone svantaggiate.

Tali rapporti consistono, inoltre, nell'attività di partecipazione a procedimenti amministrativi per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, ovvero provvedimenti abilitativi, nonché nella partecipazione a procedimenti aventi ad oggetto richieste di contributi, finanziamenti ovvero sovvenzioni, anche a livello europeo.

In tutte le situazioni più sopra delineate, si potrà rendere necessaria la trasmissione di documenti, dichiarazioni e autocertificazioni alla PA.

In relazione alle suddette attività, infine, vi potrà essere la necessità da parte della PA di procedere ad ispezioni e controlli.

#### **2. FREQUENZA DI SVOLGIMENTO DI TALI ATTIVITÀ**

La frequenza di svolgimento di tali attività è **alta**.

Il rischio di verifica di reati è **medio basso**.

Ad essere coinvolti nella stessa sono sia gli organi di vertice della società, sia il personale tecnico / amministrativo.

Vi è, inoltre, la possibilità che ad essa partecipino, in qualità di consulenti, anche professionisti esterni alla società.

### **3. REGOLE PROCEDURALI E PROTOCOLLI SPECIFICI INDIVIDUATI**

*Il Ponte Società Cooperativa Sociale* si impegna ad agire in conformità alle leggi vigenti, nonché alle norme contenute nel codice etico e nelle Linee di Condotta, nonché secondo i principi, le procedure e i protocolli aziendali che costituiscono parte integrante del presente modello. Costituisce punto di riferimento imprescindibile quello secondo cui qualsiasi rapporto con funzionari pubblici deve essere basato sul rispetto della normativa vigente e impostato secondo il principio della leale collaborazione con i pubblici poteri.

In particolare, *Il Ponte Società Cooperativa Sociale* ha individuato i seguenti principi e criteri guida per lo svolgimento di attività che comportino relazioni con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio e con rappresentanti della PA:

- a. separazione dei ruoli e delle competenze;
- b. adeguata comunicazione delle responsabilità e dei ruoli;
- c. formalizzazione dei ruoli e degli incarichi;
- d. procedimentalizzazione delle funzioni;
- e. creazione di un sistema di controllo interno.

Queste le aree di intervento a sostegno della persona svolte dall'ente, tutte aree che prevedono rapporti con soggetti pubblici e percezione di contributi pubblici:

- 1) Servizio assistenziale diurno;
- 2) Servizio di assistenza scolastica;
- 3) Altri servizi: **My Start**: è stato ampliato a dsa, psicoterapia, consulenza psicologica ed inoltre è stato aperto ai buoni di servizio. La Cooperativa è iscritta nell'elenco dei soggetti abilitati all'erogazione dei Servizi di cura ed educazione acquisibili mediante i Buoni di Servizio ed in data 3.7.2018 ha stipulato a tal fine contratto con la PAT avente scadenza il 31.12.2020;
- 4) **Io Domani**: progetto di abitare inclusivo attualmente autofinanziato con raccolta fondi da privati, bandi. Il servizio offre l'opportunità agli ospiti di abitare "in autonomia" e fare esperienza di abitare inclusivo. Non è ancora stata definita la compartecipazione del privato. Il servizio è erogato in collaborazione con Iter scs ed è in fase di richiesta di accreditamento secondo il nuovo Catalogo dei Servizi socio-assistenziali vigenti in Provincia di Trento;
- 5) Servizio di educativa domiciliare

#### **Servizio assistenziale diurno**

Alla luce dei sopraindicati principi e criteri guida, si è creato il seguente **protocollo specifico**, destinato ad essere applicato in tutti i casi in cui la società debba accogliere utenti in regime di servizio assistenziale diurno.

### 1)

L'ente svolge la propria attività assistenziale presso 4 centri, di cui 3 nel Comune di Rovereto ed uno situato nel Comune di Ala.

L'accesso al servizio assistenziale diurno avviene nella stragrande maggioranza dei casi per il tramite del servizio sociale territorialmente competente, il quale, dopo aver preso in carico un soggetto con disabilità, provvede a segnalare all'ente la necessità di accogliere tale persona all'interno della cooperativa. Anche nel caso in cui l'ingresso avvenga in forma privata, è comunque necessario procedere ad un passaggio per il tramite del servizio sociale, che certifica lo stato di bisogno dell'utente.

Giunta tale segnalazione, l'ente in primo luogo verifica di avere la disponibilità di accoglimento (tale valutazione viene fatta tenendo conto essenzialmente della capacità di accoglimento di ciascun centro assistenziale) e, qualora il riscontro sia positivo, l'ente, in sinergia con il servizio sociale competente, provvede alla fissazione di un primo colloquio conoscitivo a cui partecipano il Direttore dell'ente, il coordinatore del servizio dell'ente, l'assistente sociale di riferimento, i famigliari dell'utente e l'utente medesimo.

Se il colloquio conoscitivo dà esito positivo, si procede all'inserimento in struttura dell'utente.

### 2)

Almeno una volta l'anno, la medesima compagine si incontra nuovamente per procedere alla valutazione periodica dell'andamento del progetto.

Per quanto riguarda gli aspetti economici del servizio, va precisato il fatto che la Giunta della PAT approva il programma sociale provinciale contenente le linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni socioassistenziali da parte degli enti locali.

All'interno di tale programma sociale sono indicati i corrispettivi giornalieri da applicare in relazione a ciascun servizio ed in relazione al soggetto che eroga il servizio stesso.

L'ente è incluso all'interno di tale programma sociale (che ha durata triennale) e, per ciascuno dei servizi offerti, è indicato il corrispettivo giornaliero.

Il programma sociale contiene, inoltre, le regole per la determinazione del compenso in caso di assenza dell'utente e le regole in tema di compartecipazione alla spesa da parte delle famiglie degli utenti.

Il programma contiene, infine, anche il budget a disposizione di ciascuna Comunità territoriale per l'esercizio delle attività socioassistenziali di livello, oltre che l'individuazione delle attività di competenza dei suddetti enti territoriali.

Stando così le cose, non essendovi per l'ente la possibilità né di negoziare sul prezzo del servizio (che, come si è visto, è predeterminato a monte dall'ente pubblico), né di trattare sul tipo di servizi offerti, ovvero sul monte ore complessivo e sul budget a disposizione per l'erogazione dei servizi (tutte voci, queste, già decise all'interno del programma sociale), si riduce notevolmente il rischio di commissione di reati nei rapporti con la PA.

### 3)

Sulla base di quanto riferito al punto precedente, si rende necessario per l'ente procedere ad una rilevazione, il più precisa possibile, delle presenze in cooperativa di ciascun utente, secondo la procedura qui di seguito illustrata:

- a. Il coordinatore educativo provvede a segnare su apposita agenda le assenze degli utenti che vengono comunicate dai genitori via e-mail o tramite il telefono. Allo stesso modo gli educatori, giornalmente, annotano le assenze degli utenti in base al gruppo di lavoro a cui sono iscritti (si segnalano le assenze e non le presenze perché le prime sono molto meno numerose delle seconde e quindi comportano un minor carico di lavoro per gli educatori). Accanto alla segnalazione dell'assenza è specificato anche il motivo della stessa (esigenze familiari o questioni di salute).

- b. A fine mese, i due registri vengono trasmessi all'ufficio amministrativo che procedere all'incrocio dei dati, ad una rendicontazione complessiva per tutti gli utenti ed alla creazione di un documento di sintesi finale che viene inoltrato al Direttore dell'ente per un'ulteriore verifica.
- c. Se la verifica del Direttore dà esito positivo, egli firma il registro autorizzando dunque la fatturazione e la trasmissione dei dati all'ente pubblico.
- d. È previsto un duplice sistema di controllo: 1) in primo luogo, in caso di dubbio, si può consultare, oltre all'agenda presso l'ufficio amministrativo, anche il registro delle attività svolte in un determinato giorno (in cui è indicata l'assegnazione di ciascun utente ad un particolare gruppo di lavoro). 2) in secondo luogo, vi è un controllo anche da parte della famiglia dell'utente, la quale è chiamata a partecipare alla spesa (versando un contributo non alla cooperativa, ma direttamente all'ente pubblico) e, pertanto, ha tutto l'interesse a verificare che il proprio familiare fosse effettivamente presente in cooperativa in un determinato giorno.
- e. Una volta ultimata la fase di rendicontazione mensile ed ottenuta l'autorizzazione del Direttore, l'ufficio amministrativo procede alla fatturazione attiva ed all'invio del report mensile al soggetto pubblico, il quale provvede poi a controlli a campione sul rendiconto.

Si precisa che il controllo da parte dell'ente pubblico è capillare, anche nella logica della distribuzione effettiva delle risorse. Il soggetto pubblico, infatti, qualora rilevi un eccessivo numero di assenze da parte di un soggetto (non per motivi di salute), di comune intesa con il servizio sociale, può decidere di revocare il contributo a favore di quel determinato utente e di sostituire ad esso un soggetto più bisognoso.

### **Servizio di assistenza scolastica**

#### **PREMESSA**

La Cooperativa Il Ponte è soggetto accreditato dalla Provincia Autonoma di Trento per l'erogazione di servizi di assistenza scolastica qualificata a favore di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), con riferimento all'ambito delle attività di assistenza diretta e supporto alla didattica, ai sensi dell'art. 74, comma 2), lett. A) della L.P. 7 agosto 2006 ed è contestualmente iscritta nell'apposito Registro.

La normativa prevede che annualmente i competenti Servizi provinciali verifichino il permanere dei requisiti di accreditamento, sulla base di documentazione richiesta dalla PA e trasmessa dalla stessa Cooperativa entro il 31 maggio, e che a cadenza quinquennale si attui la procedura di ri-accredimento, sempre entro il 31 maggio.

La trasmissione della documentazione per la verifica sul permanere dei requisiti per l'accREDITAMENTO è effettuata dall'ufficio amministrativo dell'ente, previa approvazione del CdA dell'ente.

La procedura di ri-accredimento è seguita dall'ufficio amministrativo dell'ente e la documentazione raccolta è presentata al CdA dell'ente, per l'approvazione prima dell'invio alla PA.

La cooperativa nei confronti della scuola eroga altri servizi sulla base di specifici progetti: aiuto compiti, educazione affettività, sportello psicologico e altre forme di collaborazione in forma "consulenziale". Tali servizi sono erogati sulla base di specifici contratti che ne regolano il contenuto e le modalità di realizzazione oltre che il corrispettivo.

#### **PROTOCOLLO**

I singoli progetti educativi vengono attivati attraverso convenzioni stipulate con ciascun Istituto Scolastico.

Tali convenzioni sono redatte sulla base dello schema predefinito dai regolamenti attuativi della legge provinciale di riferimento e specificano le attività da svolgere, le modalità di erogazione e di rendicontazione, l'ammontare massimo di ore erogabili per ciascuna Scuola e la tariffa oraria. Hanno di norma la

durata dell'anno scolastico, prevedendo in alcuni casi l'estensione al periodo estivo (ad esempio per consentire l'accompagnamento dello studente agli esami).

L'ente non ha possibilità di influenzare né il numero di ore erogabili per ciascuna scuola, né la tariffa oraria, né il soggetto destinatario; entrambi tali voci sono predeterminate, nel loro ammontare, dal soggetto pubblico.

Della stipula di tali convenzioni si occupa l'ufficio amministrativo dell'ente, dopo che il coordinatore del servizio dell'ente o il Direttore ha proceduto ad incontrare i Dirigenti scolastici degli istituti interessati ed a programmare l'attività da svolgere nel corso dell'anno scolastico.

Una volta stipulata la convenzione con un Istituto scolastico ed attivato dunque il servizio (che viene svolto attraverso gli educatori dipendenti della cooperativa, i quali agiscono in maniera coordinata e sinergica con il personale docente dei vari Istituti scolastici) viene predisposta mensilmente una rendicontazione delle ore erogate, in base a quanto riportato nel registro presenze compilato da ciascun educatore incaricato, trasmesso all'ufficio amministrativo dell'ente ed elaborato attraverso l'incrocio dei dati fra ore segnate dall'educatore nel registro presenze e ore previste dalla convenzione stipulata con l'istituto. Ultimata tale procedura di verifica, la quale può prevedere anche la richiesta di chiarimenti o integrazioni all'educatore da parte dell'ufficio amministrativo, quest'ultimo procede a condividere con il Direttore il documento di sintesi alla base della fatturazione. Il Direttore, se la verifica dà esito positivo, procede alla sottoscrizione dell'atto. L'ufficio amministrativo procede dunque all'emissione ed all'invio della relativa fattura.

L'istituto scolastico di riferimento monitora la correttezza dei documenti fiscali inviati dall'ente e, se necessario, provvede a richiedere rettifiche o integrazioni.

### **Altri servizi**

L'ente ha elaborato un servizio di natura essenzialmente privatistica, denominato My Start, rivolto a soggetti in età evolutiva/scolastica e adulta.

Tale servizio è ordinariamente offerto in forma privata alle famiglie e **ai singoli**, senza l'intermediazione del servizio sociale.

La cooperativa fattura direttamente alla famiglia o al singolo, i quali, nei casi ed al ricorrere di determinate condizioni, potrebbe beneficiare di un rimborso spese ad opera dell'Apss. Ciò può accadere essenzialmente nel caso in cui vi sia un certificato del neuropsichiatra territorialmente competente che formuli una diagnosi ed indichi il trattamento terapeutico di cui ha bisogno il ragazzo.

La somma in tal caso viene rimborsata direttamente alla famiglia, senza incremento patrimoniale per la cooperativa.

In ogni caso, la procedura di gestione del servizio prevede:

1. L'acquisizione del certificato rilasciato dal neuropsichiatra ai fini del rimborso della spesa alla famiglia da parte della Apss;
2. La tenuta di un foglio presenza che certifica la presenza del ragazzo in struttura per il servizio My Start;
3. L'invio di una relazione finale al neuropsichiatra che ha in cura l'utente in cui si dà atto dell'attività svolta e dei servizi a cui è approdata.

My Start è stato esteso alle persone con D.S.A., alla psicoterapia e alla consulenza psicologica ed è ora fruibile mediante il sistema dei "buoni di servizio"

### **Io Domani:**

Il progetto "Io Domani" è un servizio rivolto al tema dell'**abitare per persone con disabilità e assume diverse connotazioni con finalità coerenti tra loro.**

La cooperativa ha individuato quattro assi di proposta e sviluppo:

1. **Sollievo**: bisogno di sollievo della famiglia e sperimentazione del distacco.
2. **Scuola e potenziamento dell'autonomia**: crescita delle opportunità di sperimentare spazi di autonomia individuale al di fuori della famiglia.
3. Allenamento all'**autonomia abitativa**: convivenza con altre persone per un periodo di tempo lungo dove sedimentare le competenze
4. **Autonomia abitativa**: situazione abitativa definitiva e prossima ai desideri e potenzialità della persona con disabilità

Attualmente sono stati attivati i primi 2 punti ed è in atto la procedura di accreditamento della cooperativa sull'area dei servizi residenziali come da catalogo dei servizi alla persona provinciale. Quest'ultima procedura consentirà in futuro di poter accedere al finanziamento pubblico secondo le linee guida per gli affidamenti che l'ente pubblico indicherà.

#### **Interventi di educativa domiciliare**

Il servizio di educativa domiciliare individualizzata si declina come un supporto al contesto familiare nel quale è inserita la persona disabile. Si pone inoltre la finalità di ampliare lo spazio relazionale attraverso il quale perseguire obiettivi specifici, dichiarati sulla base di un'attenta analisi dei bisogni ed una loro contestualizzazione nella biografia personale. Questo servizio è attivato dal servizio sociale territoriale il quale presenta la richiesta alla cooperativa. Il corrispettivo è orario. Il quantitativo di ore frontali di norma è settimanale e sono fissati uno o più incontri con l'educatore.

#### **Richiesta di contributi o finanziamenti, licenze, autorizzazioni, ovvero stipula di convenzioni con il soggetto pubblico.**

Alla luce dei sopraindicati principi e criteri guida, si è creato il seguente **protocollo specifico**, destinato ad essere applicato in tutti i casi in cui la società debba mantenere rapporti con la PA con riferimento alle **richieste di concessione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti, anche di matrice europea, licenze o autorizzazioni, ovvero per la stipula di convenzioni con il soggetto pubblico.**

Il C.d.A. dell'ente avrà il compito di valutare la sussistenza dei requisiti necessari per accedere ai contributi, ovvero alle sovvenzioni o ai finanziamenti, anche di matrice europea, in relazione ad un determinato bando, ovvero in relazione a determinate esigenze dell'ente.

Allo stesso modo, il C.d.A. avrà il compito di valutare se l'ente ha i requisiti necessari per l'ottenimento di determinate autorizzazioni o licenze, ovvero per addivenire alla stipula di una determinata convenzione con il soggetto pubblico.

Per lo svolgimento di tale attività, il C.d.A. potrà avvalersi anche di consulenti esterni, specializzati in materia.

Ciò al fine di verificare, senza dubbio alcuno, la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge e dal bando.

L'*iter* volto alla presentazione ed alla gestione della domanda dovrà essere condotto secondo una procedura a fasi, divisa sulla base dei seguenti passaggi:

1. Presentazione della domanda a seguito dell'esito positivo della verifica preliminare in ordine alla sussistenza dei requisiti per poter beneficiare dell'elargizione pubblica: della predisposizione del progetto e della compilazione della modulistica di riferimento si occuperanno l'ufficio amministrativo, coadiuvato dal Direttore, affiancati da uno o più consulenti tecnici dotati delle competenze specifiche relative all'oggetto della gara.
2. Gestione della fase valutativa da parte della PA, successiva al deposito dell'offerta con intervento disgiunto o congiunto dell'ufficio amministrativo e del Direttore e inderogabile obbligo di reciproca comunicazione scritta delle attività espletate, laddove disgiuntamente svolte, sempre secondo le specifiche caratteristiche dell'attività da espletare.
3. Gestione delle eventuali richieste di integrazione documentale da parte della PA, con intervento disgiunto o congiunto dell'ufficio amministrativo e del Direttore e inderogabile obbligo di reciproca comunicazione scritta delle attività espletate, laddove disgiuntamente svolte, sempre secondo le specifiche caratteristiche dell'attività da espletare.
4. Gestione della fase successiva all'erogazione dell'elargizione pubblica: la fase successiva all'erogazione è affidata all'ufficio amministrativo in collaborazione con il Direttore dell'ente. Costoro si occuperanno della fase di raccolta documenti, della trasmissione degli stessi al soggetto pubblico, oltre che, infine, della rendicontazione al soggetto pubblico.  
Si prevede che per ciascuna delle fasi siano attivati, tramite partecipazione diretta congiunta o disgiunta e comunque tramite reciproco scambio di informazioni, i soggetti più sopra individuati, in modo tale da evitare che un singolo soggetto, sia esso impiegato, ovvero organo di vertice, possa gestire in autonomia l'intera pratica o anche solo una fase di essa.

#### **4. L'INFORMATIVA ALL'ODV E LE SUE ATTIVITÀ**

Per ciascuna attività correlata ai rapporti con la PA, ciascuno dei soggetti più sopra individuati, anche disgiuntamente, si impegna a:

- a. tenere a disposizione dell'Organismo di vigilanza l'evidenza dell'applicazione delle procedure aziendali individuate e tutta la documentazione di supporto;
- b. segnalare all'Organismo di vigilanza ogni situazione che si ritenga non conforme alle regole aziendali in materia o che comunque rappresenti una situazione di potenziale anomalia rispetto alle procedure operative previste, come tale comportante il rischio di commissione di uno dei reati relativi ai rapporti con la PA.

A prescindere da qualsivoglia segnalazione, l'Organismo di vigilanza ha sempre il potere di attivare procedure di controllo o di verifica della corretta gestione di ciascuna fase di ogni operazione, avendo inoltre la facoltà di accedere ad ogni documento aziendale ritenuto rilevante ai fini della prevenzione di comportamenti in contrasto con il presente modello.

Tutto ciò fermo restando il dovere, per l'Organismo di vigilanza, di osservare il divieto di comunicare e/o diffondere a terzi i dati e le informazioni così acquisite, fatte salve le eccezioni previste dalla legge.

#### **B)**

##### **1. I RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA**

Per quanto concerne tale area di rischio la figura di reato di esclusiva rilevanza è stata individuata nel delitto di cui all'art. 319<sup>ter</sup> c. p., rubricato corruzione in atti giudiziari.

Il rischio di commissione di tale reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente è legato al coinvolgimento della società in procedimenti giudiziari, di natura civile, penale, amministrativa ovvero tributaria.

## **2. FREQUENZA DI SVOLGIMENTO DI TALI ATTIVITÀ**

Si ritiene che sussista una frequenza **bassa** di svolgimento di tale attività.

Conseguentemente, anche il rischio di verifica di un reato è da ritenersi **basso**.

In ogni caso, ad essere coinvolti nella suddetta attività, si ritiene siano i vertici dell'ente, nonché eventuali soggetti incaricati di prestare consulenza ovvero assistenza all'ente nell'ambito di procedimenti giudiziari.

## **3. REGOLE PROCEDURALI E PROTOCOLLI SPECIFICI INDIVIDUATI**

Nonostante il rischio basso di verifica dell'evento, a causa della bassa frequenza di svolgimento dell'attività, *Il Ponte Società Cooperativa Sociale* nella gestione delle eventuali controversie giudiziali, nonché nel condurre i rapporti con l'amministrazione della giustizia, si impegna ad uno scrupoloso rispetto delle normative, nonché del Codice etico, dei principi e dei protocolli specifici di cui al presente modello.

Fermo restando quanto già stabilito con riferimento alla conduzione dei rapporti con la PA, per quanto concerne i rapporti con l'amministrazione della giustizia, *Il Ponte Società Cooperativa Sociale* si impegna a far in modo che ogni decisione relativa all'insorgere di una controversia ovvero alla costituzione in giudizio sia presa in maniera collegiale dai vertici della società, dopo aver analiticamente valutato i fattori di rischio e i possibili vantaggi.

Per quanto riguarda la scelta del professionista esterno (o dei professionisti esterni) cui affidare la trattazione della controversia, essa dovrà essere effettuata dagli organi di vertice della società, per il tramite di una procedura di scelta che si basi, oltre che su criteri di carattere economico, anche sulla valutazione dell'assoluta serietà, professionalità e competenza del professionista incaricato.

Lo stesso dicasi per quanto concerne la scelta dei consulenti tecnici di parte.

Onde evitare la commissione del reato di cui all'art. 319ter c. p., *Il Ponte Società Cooperativa Sociale* si impegna ad adottare un sistema di gestione delle controversie (civili, penali, amministrative ovvero tributarie) di carattere collegiale, in modo tale da evitare che un singolo soggetto (organo di vertice ovvero soggetto non apicale) possa adottare in assoluta autonomia le decisioni relative alle scelte processuali da compiere.

Più in particolare, verrà designato il Responsabile incaricato di presiedere alla controversia in corso, che dovrà periodicamente relazionare agli organi di vertice della società in merito all'andamento della controversia, ai possibili futuri sviluppi, nonché in ordine ai rischi per l'ente.

In ogni caso, oltre a quanto espressamente qui previsto ed ai principi espressi nel Codice Etico e nelle Linee di Condotta, si richiamano le regole di condotta per i collaboratori interni ed esterni, di cui all'appendice 3 del presente modello.

## **4. L'INFORMATIVA ALL'ODV E LE SUE ATTIVITÀ**

Per ciascuna attività correlata ai rapporti con il sistema dell'amministrazione della Giustizia, il Responsabile interno, come più sopra individuato, si impegna a:

- a. tenere a disposizione dell'Organismo di vigilanza l'evidenza dell'applicazione delle procedure aziendali individuate e tutta la documentazione di supporto;
- b. segnalare all'Organismo di vigilanza ogni situazione che si ritenga non conforme alle regole aziendali in materia o che comunque rappresenti una situazione di potenziale anomalia rispetto alle procedure operative previste, come tale comportante il rischio di commissione di uno dei reati relativi ai rapporti con il sistema di amministrazione della giustizia.

A prescindere da qualsivoglia segnalazione, l'Organismo di vigilanza ha sempre il potere di attivare procedure di controllo o di verifica della corretta gestione di ciascuna fase di ogni operazione, avendo inoltre la facoltà di accedere ad ogni documento aziendale ritenuto rilevante ai fini della prevenzione di comportamenti in contrasto con il presente modello.

Tutto ciò fermo restando, per l'Organismo di Vigilanza, il dovere di osservare il divieto di comunicare e/o diffondere a terzi i dati e le informazioni così acquisite, fatte salve le eccezioni previste dalla legge.

## **II**

### **I REATI SOCIETARI, LA RICETTAZIONE, IL RICICLAGGIO E L'AUTORICICLAGGIO**

Qui di seguito si indicano i reati astrattamente realizzabili con riferimento alla materia dei reati societari, nonché con riferimento alla gestione delle attività finanziarie in genere:

#### A.

False comunicazioni sociali (*art. 2621 c.c.*);

Fatti di false comunicazioni sociali di lieve entità (*art. 2621bis c.c.*);

Impedito controllo (*art. 2625 c.c.*);

Indebita restituzione dei conferimenti (*art. 2626 c.c.*);

Illegale ripartizione di utili e riserve (*art. 2627 c.c.*);

Operazioni in pregiudizio ai creditori (*art. 2629 c.c.*);

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (*art. 2629 bis c.c.*);

Formazione fittizia del capitale sociale (*art. 2632 c.c.*);

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (*art. 2633 c.c.*);

Corruzione tra privati (*art. 2635 c.c.*);

Istigazione alla corruzione fra privati (*art. 2635bis c.c.*);

Illecita influenza sull'assemblea (*art. 2636 c.c.*);

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (*art. 2638, 1° e 2° comma c.c.*).

#### B.

Ricettazione (art. 648 c. p.);  
Riciclaggio (art. 648bis c. p.);  
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648ter c. p.);  
Autoriciclaggio (art. 648ter 1 c. p.).

### **REATI NON CONSIDERATI RILEVANTI CON RIFERIMENTO ALLA GESTIONE FINANZIARIA – CONTABILE E DOCUMENTALE DELLA SOCIETA’**

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);  
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);  
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.).

Oltre a tali ipotesi di reato, non sono state considerati rilevanti per *Il Ponte Società Cooperativa Sociale* neppure tutte le fattispecie di reato specificamente previste per le società quotate in borsa (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, ex artt. 184 e 185 TUF).

### **INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA’ A RISCHIO – FREQUENZA DI SVOLGIMENTO – REGOLE PROCEDURALI E PROTOCOLLI SPECIFICI INDIVIDUATI**

#### **A)**

#### **1. I REATI SOCIETARI**

Per quanto attiene a tale tipologia di reati, il rischio di una loro commissione a vantaggio o nell’interesse della società, è legato all’attività di registrazione, redazione, controllo e conservazione dei documenti contabili ed extracontabili relativi al bilancio ed al controllo di gestione.

Particolare attenzione deve, pertanto, essere dedicata ai procedimenti relativi alla formazione del bilancio, alla contabilizzazione ed all’archiviazione dei dati contabili, nonché alle comunicazioni nei confronti dei soci e dei creditori in genere, dell’assemblea e degli organismi di controllo.

#### **2. FREQUENZA DI SVOLGIMENTO DI TALI ATTIVITÀ**

Si ritiene che le attività più sopra indicate vengano svolte con una frequenza **media** e che esse coinvolgano il personale amministrativo / contabile della società, gli organi di vertice della stessa, nonché gli organismi di controllo contabile.

Il rischio di verifica di reati è **medio basso**.

Oltre ad essi, vi è poi la possibilità che la società abbia necessità di avvalersi di collaboratori (consulenti e professionisti) esterni (ad esempio per l’elaborazione della contabilità).

### **3. REGOLE PROCEDURALI E PROTOCOLLI SPECIFICI INDIVIDUATI**

*Il Ponte Società Cooperativa Sociale* si impegna ad agire in conformità alle leggi vigenti, nonché alle norme contenute nel codice etico e secondo i principi, le procedure e i protocolli aziendali di cui al presente modello.

Costituisce punto di riferimento imprescindibile quello secondo cui qualsiasi operazione di carattere societario ovvero finanziario deve essere condotta nel pieno rispetto della normativa vigente e secondo i principi, le procedure ed i protocolli specifici qui di seguito indicati.

In particolare, *Il Ponte Società Cooperativa Sociale* ha individuato i seguenti principi e criteri guida per lo svolgimento di attività di carattere societario – finanziario, nonché per la gestione dei rapporti con i fornitori, clienti, concorrenti, finanziatori e collaboratori esterni:

1. l'ente si impegna a compiere correttamente e legalmente tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire una rappresentazione il più veritiera e completa possibile sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
2. l'ente si impegna a rispettare le disposizioni di legge, i principi contabili e le regole aziendali nella raccolta, elaborazione e valutazione dei dati e delle informazioni necessarie alla predisposizione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali;
3. l'ente si impegna ad assicurare il regolare funzionamento degli organi sociali, evitando il compimento di qualsiasi azione che impedisca, ovvero renda più difficoltosa, l'attività di controllo da parte dei soci e degli altri soggetti preposti al controllo;
4. l'ente si impegna ad osservare scrupolosamente le norme a tutela dei creditori e della integrità ed effettività del capitale sociale;
5. l'ente si impegna a conservare evidenza documentale di ogni operazione contabile e di bilancio e a tenerla a disposizione per l'Organismo di vigilanza;
6. l'ente si impegna a trasmettere i propri dati contabili e di bilanci agli organismi revisori e certificatori della federazione delle cooperative, con le modalità e le tempistiche previste dalla normativa di settore.

La società si è dotata di strumenti informatici che consentono di archiviare e conservare tutti i dati contabili relativi alle operazioni poste in essere dalla società. Gli stessi sono a disposizione degli esperti contabili – consulenti esterni – che collaborano con l'ente nell'attività di redazione del bilancio aziendale, oltre che dell'Organismo di vigilanza, secondo quanto previsto al punto 5.

Si precisa, inoltre, che l'ente è soggetto alla vigilanza della federazione trentina della cooperazione.

Per quanto concerne i poteri ed i limiti di spesa per dipendenti, Presidente, Amministratori e Direttore, si rimanda alle apposite delibere del C.d.A. relative a tali argomenti. Delibere da intendersi quali parte integrante del presente protocollo operativo.

Si precisa, inoltre, che l'ente si è dotato delle seguenti procedure per gli acquisti e per i pagamenti.

Per quanto riguarda gli acquisti, il Direttore della cooperativa ha il potere di compiere gli acquisti che ritiene necessari entro il limite di spesa di € 1.000,00; sopra a tale somma sarà necessaria un'apposita delibera del CdA.

Per quanto riguarda i pagamenti, in particolare quelli effettuati tramite home banking, il CdA ha stabilito quanto segue:

il Consiglio delibera all'unanimità di incaricare in qualità di procuratori con firma disgiunta e nel limite di eventuali fidi assegnati ad operare sul conto corrente societario, i signori:

- Serenella Cipriani, nata a Rovereto il 01/07/1961, Presidente
- Graziano Manica, nato a Rovereto il 04/07/1950, Vicepresidente
- Filippo Simeoni, nato a Rovereto il 22/10/1973, Direttore

- Cristina Riolfatti, nata a Rovereto il 21/10/1977, Amministrativa

Il Cda delibera altresì indica un ammontare massimo ad operazione di 5.000,00 e comunque nei limiti di eventuali fidi assegnati.

La limitazione non si applica ai pagamenti degli emolumenti stipendi, dei relativi versamenti degli oneri sociali, previdenziali, assicurativi e contributivi, nonché ai versamenti di eventuali imposte e tasse elaborati dal consulente del lavoro e/o fiscale, pagamenti di acquisti superiori ai 5.000,00 euro di beni, attrezzature e strumentazione necessaria all'attività della cooperativa precedentemente autorizzati e deliberati dal Consiglio, pagamenti di fatture di fornitori dei servizi di pulizia, mensa, assistenza informatica, idraulico, elettricista.

I pagamenti ed i prelievi potranno essere effettuati anche con strumenti di pagamento elettronico.

Il Cda delibera di incaricare le dipendenti amministrative signore Cristina Riolfatti, Jessica Peterlini ad effettuare operazioni tramite InBank; il direttore verificherà periodicamente e a campione i pagamenti tramite apposizione della propria firma.

Tali dipendenti sono autorizzate a gestire la cassa contanti, entro i limiti concessi dalle normative vigenti in materia di prelievi e pagamenti in contanti.

In ogni caso, oltre a quanto espressamente qui previsto, si richiamano i principi espressi nel Codice Etico e nelle Linee di Condotta, le regole di condotta per i collaboratori interni ed esterni, di cui all'appendice 3 del presente modello, nonché il codice di condotta per i fornitori, di cui all'appendice 4 del presente modello, nonché, infine, le regole di condotta nei confronti delle parti terze, di cui all'Appendice 5 del presente modello.

#### **4. L'INFORMATIVA ALL'ODV E LE SUE ATTIVITÀ**

L'Organismo di vigilanza ha accesso a tutta la documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione e la repressione dei comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal codice etico e dal presente modello.

L'Organismo di vigilanza ha, inoltre, la facoltà di intrattenere relazioni e di scambiare informazioni, valutazioni ed opinioni con il Revisore unico, con particolare riferimento alle procedure di approvazione del bilancio.

L'Organismo di vigilanza può in ogni momento consultare i dati contabili relativi alla società, nonché richiedere copia dell'ultimo bilancio approvato, della nota integrativa e di tutta l'ulteriore documentazione contabile.

Ciascun membro dell'organigramma societario si impegna a segnalare all'Organismo di vigilanza ogni situazione che ritenga non conforme alle regole aziendali in materia o che comunque rappresenti una situazione di potenziale anomalia rispetto alle procedure operative previste, come tale comportante il rischio di commissione di uno dei reati societari, ovvero di gestione finanziaria.

A prescindere da qualsivoglia segnalazione, l'Organismo di vigilanza ha sempre il potere di attivare procedure di controllo o di verifica della corretta gestione di ciascuna fase di ogni operazione contabile o finanziaria, avendo inoltre la facoltà di accedere ad ogni documento aziendale ritenuto rilevante ai fini della prevenzione di comportamenti in contrasto con il presente modello.

Tutto ciò fermo restando, per l'Organismo di vigilanza, il dovere di osservare il divieto di comunicare e/o diffondere a terzi i dati e le informazioni così acquisite, fatte salve le eccezioni previste dalla legge.

## **B)**

### **1. I REATI CONNESSI ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE IN GENERE**

Per quanto concerne il rischio di una commissione di tali reati nell'interesse o a vantaggio della società, esso è legato ai rapporti con istituti di credito ed altri soggetti finanziatori, alla movimentazione cassa e conti, alla gestione di operazioni di carattere finanziario.

Ulteriormente, occorre fare riferimento a tutti i rapporti che *Il Ponte Società Cooperativa Sociale* intrattiene con società terze, sia con riferimento a rapporti di fornitura e sponsorizzazione, sia con riferimento a rapporti di natura commerciale.

Rispetto a tale moltitudine di possibili rapporti, particolare attenzione deve essere dedicata a tutto quel complesso di circostanze, fatti ed elementi, in base ai quali vi sia motivo di ritenere che il denaro, i beni, ovvero le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire da delitto.

Particolare attenzione, inoltre, deve essere dedicata all'utilizzo ed alla circolazione del denaro contante.

## **2. FREQUENZA DI SVOLGIMENTO DI TALI ATTIVITÀ**

Si ritiene che le attività più sopra indicate vengano svolte con una frequenza **medio alta** e che esse coinvolgano sia il personale amministrativo / contabile della società, sia gli organi di vertice della stessa.

**Medio basso** è il rischio di verifica dell'evento.

Oltre ad essi, vi è poi la possibilità che la società abbia necessità di avvalersi di collaboratori (consulenti e professionisti) esterni.

## **3. REGOLE PROCEDURALI E PROTOCOLLI SPECIFICI INDIVIDUATI**

*Il Ponte Società Cooperativa Sociale* si impegna ad agire in conformità alle leggi vigenti, nonché alle norme contenute nel codice etico e secondo i principi, le procedure e i protocolli aziendali di cui al presente modello.

Costituisce punto di riferimento imprescindibile quello secondo cui qualsiasi operazione di carattere societario ovvero finanziario deve essere condotta nel pieno rispetto della normativa vigente e secondo i principi, le procedure ed i protocolli specifici qui di seguito indicati.

In particolare, *Il Ponte Società Cooperativa Sociale* ha individuato i seguenti principi e criteri guida per lo svolgimento di attività di carattere societario – finanziario, nonché per la gestione dei rapporti con i fornitori, clienti, concorrenti, finanziatori e collaboratori esterni:

1. la società si impegna a porre in essere correttamente e legalmente, nonché in modo trasparente e collaborativo, tutte le attività di gestione delle risorse finanziarie;
2. la società si impegna a monitorare e tenere traccia della provenienza e dell'impiego dei flussi finanziari, dei beni e delle altre risorse aziendali, nonché delle operazioni compiute in relazione ad essi;
3. la società si impegna a mettere a disposizione dell'Organismo di vigilanza, ove necessario, i flussi relativi alle operazioni finanziarie e contabili, nonché a segnalare qualsiasi operazione che, per qualunque ragione, induca a ritenere che il denaro, i beni o le utilità oggetto dell'operazione medesima appaiano di provenienza delittuosa;
4. la società si impegna ad utilizzare, ove possibile, per pagamenti ed incassi, sistemi e modalità di pagamento elettronico e telematico, riducendo il più possibile la circolazione di denaro contante;
5. la società si impegna ad agire con clienti e fornitori in modo trasparente e collaborativo, nel rispetto della normativa vigente.

La società si è dotata di strumenti informatici che consentono di archiviare e conservare tutti i dati contabili, nonché tutte le operazioni economico finanziarie poste in essere dalla stessa e tali informazioni sono a disposizione degli esperti contabili – consulenti esterni – che si occupano dell'attività di redazione del bilancio aziendale, oltre che dell'Organismo di vigilanza, secondo quanto previsto al punto 3.

Per quanto concerne i poteri ed i limiti di spesa per dipendenti, Presidente e amministratori, si rimanda alle apposite delibere del C.d.A. relative a tali argomenti. Delibere da intendersi quali parte integrante del presente protocollo operativo.

La società provvederà ad inserire all'interno della modulistica contrattuale apposite clausole risolutive espresse per il caso in cui una parte terza contravvenisse ai principi, alle linee di condotta ed ai protocolli previsti dal presente modello, con particolare riferimento allo svolgimento ed alla gestione delle attività finanziarie.

Sul punto, si richiamano le procedure in tema di gestione degli acquisti e effettuazione dei pagamenti, più sopra descritte.

Per quanto riguarda la gestione della cassa contanti, si richiamano le procedure del CdA che ne disciplinano la formazione e l'utilizzo ed individuano i soggetti autorizzati a servirsene.

Si precisa, inoltre, che l'ammontare complessivo della stessa ordinariamente non supera gli € 1.000,00 e che il denaro viene utilizzato dagli educatori per acquistare beni quali i regali di compleanno degli utenti, ovvero dell'oggettistica da utilizzare nei lavori quotidiani con gli utenti in cooperativa.

Esiste, inoltre, una carta prepagata che viene consegnata agli educatori dall'ufficio amministrativo per le spese di piccola entità e che viene alimentata tramite il conto corrente dell'ente.

In ogni caso, oltre a quanto espressamente qui previsto, si richiamano i principi espressi nel Codice Etico e nelle Linee di Condotta, le regole di condotta per i collaboratori interni ed esterni, di cui all'appendice 3 del presente modello, nonché il codice di condotta per i fornitori, di cui all'appendice 4 del presente modello, nonché, infine, le regole di condotta nei confronti delle parti terze, di cui all'Appendice 5 del presente modello.

#### **4. L'INFORMATIVA ALL'ODV E LE SUE ATTIVITÀ**

L'Organismo di vigilanza ha accesso a tutta la documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione e la repressione dei comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal codice etico e dal presente modello.

L'Organismo di vigilanza ha inoltre la facoltà di intrattenere relazioni e di scambiare informazioni, valutazioni ed opinioni con il Revisore unico, con particolare riferimento alle procedure di approvazione del bilancio.

L'Organismo di vigilanza può in ogni momento consultare i dati contabili relativi alla società, nonché richiedere copia dell'ultimo bilancio approvato, della nota integrativa e di tutta l'ulteriore documentazione contabile.

Ciascun membro dell'organigramma societario si impegna a segnalare all'Organismo di vigilanza ogni situazione che ritenga non conforme alle regole aziendali in materia o che comunque rappresenti una situazione di potenziale anomalia rispetto alle procedure operative previste, come tale comportante il rischio di commissione di uno dei reati societari, ovvero di gestione finanziaria.

A prescindere da qualsivoglia segnalazione, l'Organismo di vigilanza ha sempre il potere di attivare procedure di controllo o di verifica della corretta gestione di ciascuna fase di ogni operazione contabile o finanziaria, avendo inoltre la facoltà di accedere ad ogni documento aziendale ritenuto rilevante ai fini della prevenzione di comportamenti in contrasto con il presente modello.

Tutto ciò fermo restando, per l'Organismo di vigilanza, il dovere di osservare il divieto di comunicare e/o diffondere a terzi i dati e le informazioni così acquisite, fatte salve le eccezioni previste dalla legge.

## **IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO**

Qui di seguito si indicano i reati astrattamente realizzabili con riferimento alla materia antinfortunistica – di prevenzione e tutela dei lavoratori, della loro salute e della loro sicurezza sul luogo di lavoro.

Omicidio colposo (art. 589 c. p)

Lesioni personali colpose (art. 590 c. p.)

## **INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO – FREQUENZA DI SVOLGIMENTO – REGOLE PROCEDURALI E PROTOCOLLI SPECIFICI INDIVIDUATI**

### **1. I REATI IN TEMA DI IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO**

Da un punto di vista generale, si può dire che l'area di rischio per l'azienda, con riferimento ai sopraindicati reati, consiste in ogni attività che comporti l'obbligo di osservanza delle prescrizioni generali e specifiche in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, di cui all'art. 2087 c.c. e di cui al T.U. sicurezza (D.lgs. 81/2008 e successive modifiche).

Ciò si verifica in tutti i casi in cui l'ente, per lo svolgimento della propria attività, debba impiegare anche un solo lavoratore, ovvero in tutti i casi in cui emergano a carico della società stessa obblighi o responsabilità specifiche, quali, ad esempio, quelle connesse alla stipula di contratti di appalto.

Si ritiene che il rischio astratto di commissione di tali reati nell'interesse o a vantaggio dell'azienda sia legato all'attività svolta dalla società, qui di seguito brevemente descritta, avendo come punto di riferimento i contenuti del DVR adottato dall'ente.

Questa la descrizione dell'attività della cooperativa presente nel DVR adottato dalla stessa.

#### ***"I. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ e DEI LUOGHI DI LAVORO*** ***ATTIVITÀ***

*La cooperativa sociale "Il Ponte" è una struttura integrata non residenziale che accoglie giornalmente soggetti con gravi limitazioni dell'autonomia nelle funzioni elementari.*

*Esercita una funzione prevalentemente educativa quando le attività e le prestazioni sono volte a perseguire l'acquisizione di abilità di base, di autonomia, di capacità relazionali utili allo sviluppo delle condizioni di benessere della persona.*

*Inoltre, esercita una funzione prevalentemente socializzante e di animazione quando le attività e le prestazioni sono volte al mantenimento di abilità e autonomie acquisite nonché al soddisfacimento costante dei bisogni primari al fine di ridurre o comunque contenere lo stato di svantaggio.*

*In sintesi, vengono riportate le seguenti attività:*

- attività amministrativa con uso di software e hardware specifici, uso di macchine ad energia elettrica;*
- attività manuali educative per gli utenti assistiti dai collaboratori con l'uso sporadico di attrezzature alimentate ad energia elettrica;*
- bagno assistito terapeutico con sollevatori allo scopo realizzati;*

- *attività motoria con l'utente;*
- *attività ricreativa con uscite sul territorio (piscina, spettacoli, gite, ecc.);*
- *assistenza alla mensa (cucina in convenzione esterna)".*

Questi i luoghi di lavoro della cooperativa, citati nel DVR:

*"Gli ambienti di lavoro della cooperativa si suddividono su quattro sedi presenti sul territorio:*

- *sede di Rovereto; via Domenico Udine, 57;*
- *sede di Rovereto; via Magazol 54/A;*
- *sede di Rovereto; via Porte Rosse 18;*
- *sede di Ala; frazione S. Martino 4/A".*

In ogni caso, per l'esame nel dettaglio delle attività svolte dall'ente, dei relativi rischi e delle misure di prevenzione adottate, si rimanda espressamente alla dettagliata descrizione dell'attività e dei rischi ad essa legati, con riferimento agli infortuni sul lavoro, contenuta nel DVR adottato dalla società, a cui formalmente ci si richiama in questa sede.

Tale documento costituisce parte integrante del modello di organizzazione gestione e controllo adottato dall'ente.

## **2. FREQUENZA DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ**

Si ritiene che la sopradescritta attività venga svolta con frequenza **alta**. Ad essere coinvolti nella stessa sono gli organi amministrativi della società, il Direttore nella sua qualità di RSPP, nonché il personale amministrativo, i consulenti esterni (tra cui il medico competente), gli educatori ed i volontari.

Concordemente con le valutazioni contenute nel DVR di cui è dotato l'ente (al cui interno si parla esclusivamente di rischio lieve/moderato) si ritiene di differenziare il livello di rischio (**basso**) rispetto alla frequenza dell'attività in considerazione delle attività concretamente svolte dall'ente, le quali, nonostante abbiano un alto grado di frequenza, presentano un rischio oggettivamente basso di infortuni sul lavoro.

Si precisa che, poiché l'ente, come più sopra evidenziato, svolge attività fra loro eterogenee, con i rischi che variano a seconda dell'attività in concreto svolta dal lavoratore, risulta opportuno analizzare partitamente e specificamente ciascun settore di attività, al fine di individuare i rischi suoi propri e di predisporre le conseguenti misure di tutela e prevenzione.

Tale operazione è già stata effettuata in sede di stesura del DVR, qui formalmente richiamato quale parte integrante del modello di organizzazione, gestione e controllo.

## **3. REGOLE PROCEDURALI E PROTOCOLLI SPECIFICI INDIVIDUATI**

In primo luogo, oltre a quanto qui espressamente previsto, si richiamano i principi espressi nel Codice Etico e nelle Linee di condotta, le regole di condotta per i collaboratori interni ed esterni, di cui all'appendice 3 del presente modello, nonché il codice di condotta per i fornitori, di cui all'appendice 4 del presente modello, nonché, infine, le regole di condotta nei confronti delle parti terze, di cui all'Appendice 5 del presente modello.

Si richiamano, inoltre, tutte le disposizioni e le norme contenute nel già ricordato Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) adottato da *Il Ponte Società Cooperativa Sociale*, che, come già precisato, si intende integralmente ed espressamente richiamato all'interno del presente modello.

## **L'ORGANIZZAZIONE INTERNA**

*Il Ponte Società Cooperativa Sociale* ha previsto l'istituzione e la nomina di un responsabile esterno del servizio di prevenzione e protezione (**RSPP**), in possesso dei requisiti di professionalità, esperienza e formazione previsti.

Al **RSPP** sono assegnate le seguenti attribuzioni e competenze, volte allo svolgimento ed al coordinamento del servizio di prevenzione e protezione dai rischi:

1. individuare i fattori di rischio, valutare i rischi ed identificare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
2. elaborare, nei limiti della propria competenza, le misure preventive e protettive conseguenti alla valutazione dei rischi (DVR) ed i sistemi di controllo di tali misure;
3. elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
4. proporre i programmi di formazione ed informazione dei lavoratori;
5. partecipare alle riunioni periodiche annuali sulla sicurezza ed a qualsiasi altra consultazione avente ad oggetto lo svolgimento di attività di prevenzione;
6. fornire ai lavoratori le informazioni relative ai rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro legati all'attività aziendale, alle procedure di primo soccorso, antiincendio ed evacuazione.

**I Dirigenti**, come definiti dall'art. 2 co. 1 lett. d) del T.U. Sicurezza – coloro che attuano le direttive del datore di lavoro – organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa, sono obbligati, in concorso con il datore di lavoro, a:

- a. nominare il medico competente, nei casi previsti dalla legge;
- b. indicare i lavoratori incaricati delle misure di prevenzione incendi e lotta antiincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso, e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- c. tenere conto delle capacità e delle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e sicurezza, nell'affidargli compiti;
- d. fornire ai lavoratori i necessari ed idonei DPI;
- e. prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f. richiedere l'osservanza da parte dei lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni antinfortunistiche, nonché l'uso dei mezzi di protezione collettivi ed individuali messi a disposizione;
- g. inviare i lavoratori alla visita medica periodica e vigilare affinché il medico competente adempia compiutamente il proprio ruolo;
- h. adottare le misure per il controllo della situazione di rischio in caso di emergenza per l'abbandono del posto di lavoro o della zona pericolosa, in caso di pericolo grave e imminente;
- i. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e sulle misure di prevenzione adeguate;
- j. adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento previsti dal T.U.S.;
- k. consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

- l. a richiesta del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, consegnare copia del documento di cui all'art. 17 co. 1 lett. a), anche su supporto informatico come previsto dall'art. 53 co. 5, nonché consentire al medesimo di accedere ai dati di cui alla lettera r). Il documento è consultato comunque in azienda;
- m. elaborare il documento di cui all'art. 26 co. 3 T.U.S., anche su supporto informatico, e, su richiesta del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, consegnarne tempestivamente copia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultabile esclusivamente in azienda;
- n. prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente l'assenza di rischio;
- o. comunicare in via telematica all'INAIL, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza superiore a tre giorni. L'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'art. 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al DPR n. 1124/1965;
- p. consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'art. 50 T.U.S.;
- q. adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave ed immediato, secondo le disposizioni di cui all'art. 43 T.U.S.;
- r. nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- s. convocare la riunione periodica di cui all'art. 35 T.U.S.;
- t. aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza sul lavoro o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- u. comunicare in via telematica all'INAIL, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione, l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei lavoratori già eletti o designati;
- v. vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

**I Preposti**, vale a dire coloro che sovrintendono all'attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei dipendenti ed esercitando un funzionale potere di iniziativa, sono obbligati, secondo le loro attribuzioni e competenze a:

- a. sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di lavoro collettivi e dei DPI messi a loro disposizione e, in caso di persistenza dell'inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b. verificare affinché solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- c. astenersi, salvo eccezioni motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

- d. segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei DPI, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- e. frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'art. 37 T.U.S.

**I Dipendenti**, ovvero sia i lavoratori, sono obbligati a prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

Essi devono, in particolare:

- a. contribuire, insieme a tutti gli altri soggetti aziendali, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c. utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d. utilizzare in modo appropriato i DPI,
- e. segnalare immediatamente al datore di lavoro, ai dirigenti o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla successiva lettera f) per eliminare e rimuovere o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g. non compiere di propria iniziativa manovre che non sono di loro competenza;
- h. partecipare ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i. sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal T.U.S. o comunque disposti dal medico competente.

**Il Medico competente**, di cui all'art. 2 co. 1 lett. h) del D.lgs. 81/2008, è incaricato di svolgere le seguenti funzioni:

- a. collaborare con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi;
- b. collaborare con il datore di lavoro alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- c. collaborare con il datore di lavoro all'attività di formazione e informazione dei lavoratori per la parte di sua competenza;
- d. collaborare con il datore di lavoro all'organizzazione del servizio di primo soccorso;
- e. ricevere ovvero acquisire dal datore di lavoro informazioni in merito a:
  - a. la natura dei rischi;
  - b. l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
  - c. la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
  - d. i dati relativi alle malattie professionali;
  - e. i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza;
- f. effettuare l'attività di sorveglianza sanitaria.

Qualora *Il Ponte Società Cooperativa Sociale* affidi lavori all'interno dell'azienda, o di una sua unità produttiva o comunque in luoghi dei quali l'azienda abbia la disponibilità giuridica, ad una o più imprese appaltatrici o lavoratori autonomi, il Datore di Lavoro assume gli obblighi previsti dall'art. 26 del T.U.S., relativo ai contratti di appalto, d'opera o somministrazione, ed in particolare gli obblighi collegati:

- alla verifica della idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;
- a fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente nel quale i predetti soggetti sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- a cooperare nell'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dei rischi incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;
- a predisporre, ove legislativamente imposto, il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenza);
- laddove i lavori oggetto di appalto consistessero in lavori edili o di ingegneria civile, al Datore di lavoro, in qualità di committente, si applicano inoltre le disposizioni sui cantieri temporanei e mobili previsti dagli artt. 88 e seguenti del T.U.S.

#### **MISURE GENERALI DI TUTELA**

Oltre alla predisposizione ed all'aggiornamento periodico del DVR, l'ente pone in essere le seguenti misure generali di tutela:

1. la programmazione e la destinazione di adeguate risorse economiche, umane e organizzative necessarie per il rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza, per la verifica della loro attuazione e per la vigilanza sull'osservanza degli adempimenti prescritti;
2. i processi produttivi sono programmati in modo tale da ridurre al minimo l'esposizione a rischio dei lavoratori, in relazione ai rischi individuati nel DVR;
3. gli ambienti di lavoro, le attrezzature, le macchine e gli impianti sono regolarmente oggetto di manutenzione e vengono seguiti dei programmi di verifica periodica, in parte a cura dell'ente ed in parte a cura di ditte specializzate;
4. le uscite di emergenza, l'attrezzatura di pronto soccorso ed i presidi di sicurezza sono contraddistinti da apposita segnaletica a norma di legge;
5. i compiti e le mansioni sono affidati ai lavoratori tenendo conto delle loro capacità e condizioni di salute;
6. il rispetto delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e l'utilizzo dei DPI sono costantemente monitorati da parte dei dirigenti e/o preposti, che ne esigono l'osservanza, segnalando al datore di lavoro per gli opportuni provvedimenti, anche disciplinari, le ipotesi di violazione;
7. all'interno dei contratti aziendali è inserita una clausola risolutiva espressa per il mancato rispetto delle norme e delle regole definite nel presente modello;
8. l'attività lavorativa è monitorata al fine di migliorare la sicurezza sul luogo di lavoro;
9. la promozione della sicurezza sul lavoro anche tramite una costante opera di formazione ed aggiornamento dei propri lavoratori.

#### **ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO**

Oltre a quanto sin qui previsto, la società si impegna a porre in essere un'attività di monitoraggio e controllo, sostanziandosi in riunioni periodiche di coordinamento e in verifiche per il monitoraggio dello stato della sicurezza dei lavoratori all'interno dell'ambiente di lavoro.

Tali riunioni e attività di monitoraggio verranno svolte alla presenza di tutti i soggetti chiamati a svolgere incarichi inerenti alla salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.

#### **INFORMAZIONE E FORMAZIONE**

La società si impegna a svolgere una periodica attività di formazione dei lavoratori, nonché ad informare gli stessi sui rischi per la sicurezza e la salute connessi allo svolgimento delle loro mansioni lavorative.

Più in particolare, *Il Ponte Società Cooperativa Sociale* si impegna a:

- a. provvedere affinché tutti i lavoratori ricevano un'adeguata informazione sui rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'unità locale in generale e sui rischi specifici cui gli stessi lavoratori siano esposti in relazione all'attività svolta nei rispettivi posti di lavoro, nonché circa le misure e le attività di protezione e prevenzione aziendali adottate, rendendo note le norme essenziali di prevenzione, sicurezza ed igiene mediante affissione, negli ambienti di lavoro, di estratti delle stesse o comunque con altro mezzo idoneo a renderne più utile l'immediata conoscenza, anche mediante appositi corsi di formazione in aula;
- b. provvedere affinché tutti i lavoratori ricevano una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni;
- c. disporre, controllare ed esigere che i lavoratori osservino le norme di legge e le disposizioni interne in materia di sicurezza e igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente, in particolare utilizzando i DPI messi a loro disposizione;
- d. documentare e raccogliere tutta l'attività di formazione svolta, perché possa essere consultata dal datore di lavoro, dall'Organismo di vigilanza o da qualsiasi altro soggetto autorizzato.

A tal proposito, l'ente ha già adottato una procedura in materia di formazione per i lavoratori, neoassunti e non, che si richiama quale parte integrante del presente modello.

#### **4. L'INFORMATIVA ALL'ODV E LE SUE ATTIVITÀ**

L'Organismo di vigilanza ha accesso a tutta la documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione e la repressione dei comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal codice etico e dal presente modello.

Deve essere prontamente segnalata all'Organismo di vigilanza ogni notizia o evidenza relativa ad un mancato rispetto dei principi e dei protocolli in tema di sicurezza e igiene sul luogo di lavoro.

Al fine di poter svolgere la propria attività di monitoraggio e controllo in ambito antinfortunistico, l'OdV potrà richiedere al datore di lavoro, per il tramite del RSPP o di altro personale incaricato:

- 1) una relazione scritta periodica del RSPP al Datore di Lavoro, contenente la descrizione dello stato della tutela antinfortunistica all'interno dell'azienda;
- 2) notifica tempestiva degli infortuni sul lavoro, con breve relazione;
- 3) trasmissione del DVR e dei suoi aggiornamenti;
- 4) messa a disposizione della documentazione dell'attività di formazione ai lavoratori.

A prescindere da tale obbligo di pronta comunicazione e di trasmissione della documentazione sopra indicata, l'Organismo di vigilanza potrà attivarsi autonomamente, con controlli o ispezioni, per acquisire informazioni in merito alle procedure seguite ed alle operazioni poste in essere per lo svolgimento delle attività sopra individuate.

Ove riscontri inadempienze, l'Organismo di vigilanza ne darà pronta segnalazione al RSPP e all'Organismo Amministrativo per i necessari interventi correttivi e sanzionatori.

#### **IV**

### **REATI INFORMATICI, TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI, VIOLAZIONE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE E DEL DIRITTO D'AUTORE, FALSITÀ DI MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO, VALORI DI BOLLO O SEGNI DI RICONOSCIMENTO**

Qui di seguito si indicano i reati astrattamente realizzabili con riferimento alla materia dei reati informatici, dei reati aventi ad oggetto il trattamento illecito di dati, la violazione della proprietà industriale e del diritto d'autore, la falsità di monete, carte di credito, valori di bollo o segni di riconoscimento.

#### **A. REATI INFORMATICI**

Falsità in documento informatico o avente efficacia probatoria (art. 491*bis* c. p.).

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615*ter* c. p.).

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615*quater* c. p.).

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635*bis* c. p.).

Danneggiamento di sistema informatico o telematico (art. 635*quater* c. p.).

Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635*quinquies* c. p.).

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617*quater* c. p.).

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617*quinquies* c. p.).

#### **B. VIOLAZIONI DEL DIRITTO D'AUTORE**

Art. 171 co. 1 lett. a *bis*) L. 633/1941

Art. 171 co. 3 L. 633/1941

Art. 171*bis* co. 1 e 2 L. 633/1941

Art. 171*ter* L. 633/1941 co. 1 lett. a)

#### **C. FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO**

Spendita e introduzione nello stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c. p.).

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c. p.).

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c. p.).

### **REATI NON CONSIDERATI RILEVANTI CON RIFERIMENTO AI REATI INFORMATICI, TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI, VIOLAZIONE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE E DEL DIRITTO D'AUTORE, FALSITÀ DI MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO, VALORI DI BOLLO O SEGNI DI RICONOSCIMENTO**

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615*quinquies* c. p.).

Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640*quinquies* c. p.).

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c. p.).

Alterazione di monete (art. 454 c. p.).

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c. p.).

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo falsificati (art. 460 c. p.).

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c. p.).

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c. p.).

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c. p.).

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c. p.).

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513bis c. p.).

Frode contro le industrie nazionali (art. 514 c. p.).

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c. p.).

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c. p.).

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c. p.).

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517ter c. p.).

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517quater c. p.)<sup>1</sup>.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da un altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635ter c. p.).

Reati di cui all'art. 171ter co. 1, lettere da b) a h) L. 633/1941.

Reati di cui all'art. 171ter co. 2 lettera a), b) e c) L. 633/1941.

Reato di cui all'art. 171septies L. 633/1941.

Reato di cui all'art. 171octies L. 633/1941.

## **INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO – FREQUENZA DI SVOLGIMENTO – REGOLE PROCEDURALI E PROTOCOLLI SPECIFICI INDIVIDUATI**

### **A.**

#### **1.1 REATI INFORMATICI**

Per quanto concerne l'area dei c.d. reati informatici ad assumere rilevanza sono le seguenti attività societarie:

- a. predisposizione e trasmissione di dati o documenti in via informatica a soggetti pubblici o privati;
- b. gestione ed utilizzo di programmi e sistemi informatici e telematici protetti da password;
- c. verifica e controllo delle attività di utilizzo degli strumenti di comunicazione informatica o telematica.

#### **2. FREQUENZA DI SVOLGIMENTO DI TALI ATTIVITÀ**

---

<sup>1</sup> Con riferimento ai delitti previsti dagli articoli da 513 a 517quater del codice penale, si segnala il fatto che l'ente ha stipulato un contratto di appalto con società esterna, specializzata e dotata delle apposite certificazioni, per la fornitura dei pasti e la gestione del servizio mensa. Essendo stato esternalizzato tale servizio, dunque, si ritiene che il rischio di commissione di tali reati appartenga all'appaltatore.

Si ritiene che tali tipologie di attività vengano svolte con frequenza **media** e che esse coinvolgano in particolare il personale amministrativo, nonché gli organi amministrativi ed eventuali consulenti esterni. Il rischio (**basso**) è ridotto rispetto alla frequenza di attività, in considerazione dell'avvenuta esternalizzazione instaurazione di un rapporto contrattuale con soggetto specializzato, a cui è stata affidata la predisposizione di idonee procedure e strumenti al fine di ridurre il rischio di commissione di reati informatici.

### **3. REGOLE PROCEDURALI E PROTOCOLLI SPECIFICI INDIVIDUATI**

In primo luogo, oltre a quanto espressamente previsto nel codice etico, si richiamano le regole di condotta per i collaboratori interni ed esterni, di cui all'appendice 3 del presente modello, nonché il codice di condotta per i fornitori, di cui all'appendice 4 del presente modello, nonché, infine, le regole di condotta nei confronti delle parti terze, di cui all'Appendice 5 del presente modello.

Ciò precisato, gli organi sociali e amministrativi, nonché il personale ed i collaboratori esterni *Il Ponte Società Cooperativa Sociale* si impegnano ad attenersi ai seguenti principi nello svolgimento delle attività più sopra indicate:

1. vigilare sui processi di approvvigionamento delle risorse informatiche;
2. agire nel pieno rispetto della proprietà intellettuale e dei marchi di terzi;
3. gestire in maniera legale e con piena trasparenza le risorse informatiche;
4. monitorare e tenere traccia dell'utilizzo dei sistemi informatici, dei programmi e delle password.

Per perseguire i principi appena illustrati, *Il Ponte società cooperativa sociale* ha stipulato con un soggetto altamente qualificato nell'ambito dell'erogazione di servizi informatici e telematici un contratto di outsourcing del sistema informatico aziendale, per mezzo del quale la gestione di tutte le procedure informatiche aziendali (quali, a titolo esemplificativo, configurazione delle risorse informatiche, gestione della fase di immagazzinamento dei dati informatici, fornitura di server, virtuale, telemonitoraggio, servizio di protezione antivirus, procedura di back up, amministrazione di sistema, log di sistema, gestione cloud pubblici, teleassistenza) è stata esternalizzata.

Il contratto poc'anzi richiamato, comprensivo di tutti i suoi allegati, comprese le *policy* in materia di sicurezza e corretta gestione delle risorse informatiche è da intendersi quale parte integrante del modello di organizzazione, gestione e controllo.

La professionalità riconosciuta del soggetto, nonché la sua certificazione a livello di sistema qualità e sicurezza informatica, in una con la *policy* di utilizzo dei servizi adottata da ambo le parti contrattuali e finalizzata ad un corretto e legale utilizzo delle risorse informatiche, garantisce adeguatamente dal rischio di commissione di reati informatici nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Per effetto della sopradescritta esternalizzazione, è stato esternalizzato anche il servizio ICT (Information and Communication Technology) a cui sono assegnati i seguenti compiti:

1. gestione dei servizi antivirus installati a protezione dei sistemi informatici e telematici aziendali;
2. monitoraggio dell'attività svolta all'interno della Rete aziendale e sulla Rete internet (attività da svolgersi in forma anonima e nel pieno rispetto delle norme in tema di privacy, nonché al solo fine di garantire l'operatività e la sicurezza del sistema, oltre che il necessario svolgimento delle attività lavorative);
3. interventi di installazione e rimozione di hardware e software per garantire la sicurezza della Rete aziendale ed il rispetto dei principi e delle procedure operative per l'utilizzo delle risorse tecnologiche ed informatiche di cui al presente modello;

4. attivazione di blocchi di accesso e di navigazione, sistemi di registrazione dei dati di navigazione e del traffico telematico, nonché delle password di accesso a programmi e sistemi.
5. configurazione di pc portatili e tablet al personale della società;
6. accesso ai dati informatici trattati da ciascun dipendente di *Il Ponte società cooperativa sociale*, al solo fine di garantire la sicurezza del sistema informatico ed il rispetto dei protocolli previsti, nonché per lo svolgimento di attività di manutenzione, con espressa esclusione di qualsivoglia finalità di controllo dell'attività lavorativa;
7. in caso di riscontrate anomalie nella gestione delle risorse informatiche ovvero di mancato rispetto dei protocolli informatici, il servizio ICT effettuerà controlli anonimi, che si concluderanno con avvisi generalizzati diretti al settore in cui si è verificata l'anomalia ovvero la disfunzione. Controlli ulteriori ed individualizzati saranno possibili solo qualora le anomalie persistano.

Per effetto del sopradescritto contratto, inoltre, è stato nominato all'interno della società di gestione dei servizi informatici un Responsabile del servizio ICT (responsabile/ referente del contratto), a cui sono stati attribuiti i seguenti compiti:

1. gestione ed assegnazione delle credenziali di autenticazione alla Rete aziendale;
2. custodia delle credenziali di autenticazione.

*Il Ponte società cooperativa sociale* ha, inoltre, provveduto alla nomina di un suo responsabile/referente interno del contratto a cui è stato affidato il compito di gestire gli aspetti tecnici, gestionali e applicativi relativi al servizio di ICT, relazionandosi con la società esterna.

È contrattualmente previsto un obbligo di interfaccia e reciproco scambio di informazioni fra i due responsabili (esterno ed interno), al fine di garantire il rispetto delle *policy* e delle procedure previste nel contratto, oltre che una corretta e legale esecuzione del servizio oggetto del contratto.

L'ente, inoltre, ha proceduto ad aggiornare le proprie procedure in tema di privacy, al fine di adempiere agli obblighi normativi nascenti dall'entrata in vigore del Regolamento europeo in materia di privacy (Regolamento UE 2016/679).

#### **4. L'INFORMATIVA ALL'ODV E LE SUE ATTIVITÀ**

L'Organismo di vigilanza ha accesso a tutta la documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione e la repressione dei comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal codice etico e dal presente modello.

Deve essere prontamente segnalata all'Organismo di vigilanza ogni notizia o evidenza relativa all'utilizzo dei sistemi informatici aziendali e di terzi, effettuato in violazione delle norme o delle regole aziendali.

A prescindere da tale obbligo di pronta comunicazione, l'Organismo di vigilanza potrà attivarsi autonomamente, con controlli o ispezioni, per acquisire informazioni in merito alle procedure seguite ed alle operazioni poste in essere per lo svolgimento delle attività sopra individuate.

#### **B.**

##### **1. LE VIOLAZIONI DEL DIRITTO D'AUTORE**

Per quanto concerne la possibilità di svolgimento di attività che comportino un rischio di violazione della normativa in tema di tutela del diritto di autore, vengono in rilievo le seguenti aree operative;

- a. utilizzo di programmi e software informatici;
- b. utilizzo di testi, musiche ed immagini a fini pubblicitari;

c. utilizzo e gestione di marchi registrati.

## **2. FREQUENZA DI SVOLGIMENTO DI TALI ATTIVITÀ**

Si ritiene che tali tipologie di attività (in particolar modo quelle di cui al punto a.) vengano svolte con frequenza **medio alta** e che esse coinvolgano in particolare il personale amministrativo e quello tecnico, nonché gli organi amministrativi ed eventuali consulenti esterni.

Il rischio di verifica di un reato risulta **basso**.

## **3. REGOLE PROCEDURALI E PROTOCOLLI SPECIFICI INDIVIDUATI**

In primo luogo, oltre a quanto espressamente previsto nel codice etico, si richiamano le regole di condotta per i collaboratori interni ed esterni, di cui all'appendice 3 del presente modello, nonché il codice di condotta per i fornitori, di cui all'appendice 4 del presente modello, nonché, infine, le regole di condotta nei confronti delle parti terze, di cui all'Appendice 5 del presente modello.

Ciò precisato, gli organi sociali e amministrativi, nonché il personale ed i collaboratori esterni di *Il Ponte Società Cooperativa Sociale* si impegnano ad attenersi ai seguenti principi nello svolgimento delle attività più sopra indicate:

1. rispettare la proprietà intellettuale di terzi nello svolgimento delle attività di marketing e di tutte le attività che comportano l'utilizzo di opere soggette al diritto d'autore;
2. servirsi di consulenti e personale specializzato al fine di valutare se nello svolgimento della propria attività sociale, *Il Ponte Società Cooperativa Sociale* possa in qualche modo ledere il diritto di proprietà intellettuale ovvero industriale di soggetti terzi.

Dal punto di vista procedurale, l'ente ha posto in essere le seguenti misure al fine di eliminare, o comunque ridurre, il rischio di commissione di reati in tema di violazione del diritto di autore.

1. Contratto con società specializzata per la fornitura tramite datacenter di licenze software.
2. Programmi installati tutti in originale e con licenze autentiche;
3. Server compartimentato (con accessi alle cartelle regolamentati secondo il livello di autorizzazione);
4. Password di accesso alle singole postazioni che si attivano anche quando entra in funzione il salvaschermo;
5. Indirizzi di posta elettronica a cui è associato il nome del dipendente utilizzati unicamente per ragioni lavorative con divieto di download ed upload di materiale estraneo all'attività lavorativa;

## **4. L'INFORMATIVA ALL'ODV E LE SUE ATTIVITÀ**

L'Organismo di vigilanza ha accesso a tutta la documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione e la repressione dei comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal codice etico e dal presente modello.

Deve essere prontamente segnalata all'Organismo di vigilanza ogni notizia o evidenza relativa ad un mancato rispetto delle istruzioni operative per l'utilizzo di marchi e segni distintivi.

A prescindere da tale obbligo di pronta comunicazione, l'Organismo di vigilanza potrà attivarsi autonomamente, con controlli o ispezioni, per acquisire informazioni in merito alle procedure seguite ed alle operazioni poste in essere per lo svolgimento delle attività sopra individuate.

## **C.**

### **1. FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO**

Le aree interessate dal rischio di una possibile commissione di tale tipologia di reati sono quelle relative all'incasso di denaro contante e di gestione degli altri strumenti di pagamento (carte di credito e di debito).

### **2. FREQUENZA DI SVOLGIMENTO DI TALI ATTIVITÀ**

Si ritiene che tali tipologie di attività vengano svolte con frequenza **bassa** e che esse coinvolgano in particolare il personale amministrativo.

Si segnala che la quasi totalità dei pagamenti vengono gestiti tramite bonifici bancari o riba e che vi è una scarsissima circolazione di denaro contante ed un altrettanto scarso utilizzo di strumenti di pagamenti quali carte di credito e di debito.

Lo stesso dicasi per gli incassi.

Ciò comporta un rischio **basso** di verifica di reati.

### **3. REGOLE PROCEDURALI E PROTOCOLLI SPECIFICI INDIVIDUATI**

La gestione della cassa contanti dell'ente è stata disciplinata da apposita delibera del CdA, con la quale si sono anche individuati i soggetti autorizzati a gestirla.

In ogni caso, le somme di denaro in contante che confluiscono in tale cassa ordinariamente non superano gli € 1.000,00 e vengono utilizzati per l'effettuazione di piccoli acquisti da parte degli educatori (ad esempio i regali di compleanno per gli utenti).

Nel caso in cui la società decidesse di dotarsi di strumenti quali lettori di carte di credito o debito, l'ente si impegna ad affidare la gestione ed il controllo in merito alla regolare funzionalità di tali strumenti a società verificate e certificate.

La società si è dotata di strumenti informatici che consentono di archiviare e conservare tutte le operazioni economico finanziarie poste in essere dalla stessa e le stesse sono a disposizione degli esperti contabili – consulenti esterni – che si occupano dell'attività di redazione del bilancio aziendale, oltre che dell'Organismo di vigilanza, secondo quanto previsto al punto 5.

Per quanto concerne i poteri ed i limiti di spesa per dipendenti, Presidente e amministratori, si rimanda alle apposite delibere del C.d.A. relative a tali argomenti. Delibere da intendersi quali parte integrante del presente protocollo operativo.

### **4. L'INFORMATIVA ALL'ODV E LE SUE ATTIVITÀ**

L'Organismo di vigilanza ha accesso a tutta la documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione e la repressione dei comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal codice etico e dal presente modello.

Deve essere prontamente segnalata all'Organismo di vigilanza ogni notizia o evidenza relativa ad un mancato rispetto del protocollo in tema di incasso di assegni, gestione di denaro contante ovvero utilizzo dei lettori di carte di credito o debito.

A prescindere da tale obbligo di pronta comunicazione, l'Organismo di vigilanza potrà attivarsi autonomamente, con controlli o ispezioni, per acquisire informazioni in merito alle procedure seguite ed alle operazioni poste in essere per lo svolgimento delle attività sopra individuate.

**V**  
**REATI AMBIENTALI**  
Qui di seguito si indicano i reati astrattamente realizzabili con riferimento alla materia dei reati ambientali.

Attività di gestione rifiuti non autorizzata (*ex D.lgs. 152/2006 art. 256, commi 1 lettere a) e b), 3, 5 e 6*);  
Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (*D.lgs. 152/2006 art. 260 bis, commi 6, 7 e 8*);

**REATI NON CONSIDERATI RILEVANTI CON RIFERIMENTO ALLA MATERIA AMBIENTALE**

Per quanto riguarda i reati di seguito indicati, si è ritenuto non sussistente il rischio di una loro commissione nell'interesse o a vantaggio dell'ente, per il semplice fatto che l'attività svolta, per tipologia e dimensioni, non risulta idonea a configurare nessuno dei seguenti reati ambientali.

Inquinamento ambientale (art. 452*bis* c. p.);  
Disastro ambientale (art. 452*quater* c. p.);  
Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452*quinquies* c. p.);  
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452*sexies* c. p.);  
Impedimento del controllo (art. 452*septies* c. p.);  
Reati ambientali aggravati dal vincolo associativo (art. 452*octies* c. p.);  
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452*quaterdecies* c.p.);  
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 *bis* c.p.);  
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 *bis* c.p.);  
Violazioni concernenti gli scarichi (*D.lgs. 152/2006 art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13*);  
Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (*Legge 150/1992 artt. 1 commi 1 e 2, 2 commi 1 e 2, 3bis comma 1 e 6 comma 4*);  
Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (*Legge 549/1993 art. 3 comma 6*);  
Inquinamento provocato dalle navi (*Legge 202/2007 artt. 8 commi 1 e 2, 9 commi 1 e 2*).  
Omessa bonifica dei siti (*D.lgs. 152/2006 art. 257, commi 1 e 2*);  
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (*D.lgs. 152/2006 art. 258, comma 4 secondo periodo*);  
Traffico illecito di rifiuti (*D.lgs. 152/2006 art. 259, comma 1*);  
Sanzioni per violazione delle prescrizioni in tema di esercizio di stabilimenti (*D.lgs. 152/2006 art. 279, comma 5*).

**INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO – FREQUENZA DI SVOLGIMENTO – REGOLE PROCEDURALI E PROTOCOLLI SPECIFICI INDIVIDUATI**

### 1. I REATI AMBIENTALI

Le aree interessate dal rischio di commissione di tale tipologia di reati sono quelle che concernono l'attività di direzione e amministrazione.

### 2. FREQUENZA DI SVOLGIMENTO DI TALE ATTIVITÀ

La frequenza di svolgimento dell'attività amministrativa è da ritenersi **media**, tuttavia, la tipologia di attività svolta comporta un rischio **basso** di commissione di reati ambientali nell'interesse ovvero a favore dell'ente.

I rischi di carattere ambientale, infatti, sono rappresentati dalla necessità di adempiere agli obblighi di smaltimento legati all'attività amministrativa che si caratterizza per l'utilizzo di sostanze quali detersivi, etanolo e toner, nonché per il prodursi di rifiuti di materiale cartaceo, ovvero di componenti elettroniche. Tali attività risultano essere svolte da ditta esterna, appositamente incaricata.

### 3. REGOLE PROCEDURALI E PROTOCOLLI SPECIFICI INDIVIDUATI

Oltre a quanto espressamente previsto nel codice etico, si richiamano le regole di condotta per i collaboratori interni ed esterni, di cui all'appendice 3 del presente modello, nonché il codice di condotta per i fornitori, di cui all'appendice 4 del presente modello, nonché, infine, le regole di condotta nei confronti delle parti terze, di cui all'Appendice 5 del presente modello.

Ciò precisato, gli organi sociali e amministrativi, nonché il personale ed i collaboratori esterni di *Il Ponte Società Cooperativa Sociale* si impegnano ad attenersi ai seguenti principi e linee guida nello svolgimento delle attività più sopra indicate:

- A. rispettare la normativa vigente in materia ambientale;
- B. collaborare attivamente con gli organi di controllo e con la PA, nel rispetto dei principi di correttezza, buona fede e tempestività, non frapponendo alcun ostacolo alle attività di vigilanza eventualmente esercitate;
- C. servirsi di consulenti e professionisti esterni, specificamente formati in materia ambientale, nel caso in cui sia necessario affrontare problematiche di particolare complessità;
- D. evitare qualsiasi condotta o comportamento che possa integrare alcuna delle fattispecie di reato di cui all'art. 25<sup>undecies</sup> del D.lgs. 231/2001;
- E. applicare in maniera corretta ed integrale le procedure in tema di registrazione, gestione e smaltimento dei rifiuti, ove necessarie;
- F. conservare in maniera completa e dettagliata tutta la documentazione inerente all'attività svolta da *Il Ponte Società Cooperativa Sociale* con riferimento alla materia ambientale.

Inoltre, in ogni caso in cui debba avvalersi dell'opera di soggetti terzi, sia in appalto che in subappalto, *Il Ponte Società Cooperativa Sociale* si impegna:

1. a operare la scelta contrattuale dell'appaltatore o del subappaltatore avendo riguardo al rispetto della normativa ambientale, nonché all'idoneità del contraente ad assolvere correttamente il proprio incarico anche in tale settore.
2. Ad inserire nei contratti con parti terze, una clausola risolutiva espressa per il caso di mancato rispetto dei principi e dei protocolli di cui al presente modello.

In tutti i casi in cui siano prodotti rifiuti speciali, ovvero pericolosi, *Il Ponte Società Cooperativa Sociale* si impegna a servirsi di imprese specializzate nella gestione, nel trattamento, nel trasporto e nello smaltimento dei suddetti rifiuti, controllando l'esistenza ed il rilascio delle dovute autorizzazioni laddove richieste, richiedendo contrattualmente, altresì, nei casi di appalto e subappalto, che l'esecutore dei lavori compia parimenti tali verifiche.

#### **4. L'INFORMATIVA ALL'ODV E LE SUE ATTIVITÀ**

L'Organismo di vigilanza ha accesso a tutta la documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione e la repressione dei comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal codice etico e dal presente modello.

Deve essere prontamente segnalata all'Organismo di vigilanza ogni notizia o evidenza relativa ad un mancato rispetto dei principi e dei protocolli in materia ambientale.

A prescindere da tale obbligo di pronta comunicazione, l'Organismo di vigilanza potrà attivarsi autonomamente, con controlli o ispezioni, per acquisire informazioni in merito alle procedure seguite ed alle operazioni poste in essere per lo svolgimento delle attività sopra individuate.

#### **Vbis**

##### **REATI TRIBUTARI**

Con decreto legislativo 26 ottobre 2019 n. 124 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157 è stato introdotto nel decreto legislativo 231/2001 l'articolo 25 quinquiesdecies che estende la responsabilità dell'Ente ex d.lgs. 231 ai c.d. **reati tributari** previsti e puniti all'art. 2, art. 3, art. 8, art.10 e art. 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto).

Di seguito si indicano i reati astrattamente realizzabili con riferimento alla materia tributaria, tutti da considerarsi rilevanti per *Il Ponte*:

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (*art. 2 D.lgs. 10 marzo 2000 n. 74*)

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (*art.3 D.lgs. 10 marzo 2000 n. 74*)

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (*art. 8 D.lgs. 10 marzo 2000 n. 74*)

Occultamento o distruzione di documenti contabili (*art. 10 D.lgs. 10 marzo 2000 n. 74*)

Sottrazione fraudolenta al pagamento di tasse (*Art. 11 D.lgs. 10 marzo 2000 n. 74*)

#### **INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO – FREQUENZA DI SVOLGIMENTO – REGOLE PROCEDURALI E PROTOCOLLI SPECIFICI INDIVIDUATI**

**a)** Relativamente ai reati di **dichiarazione fraudolenta nelle sue varie articolazioni ed emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**, il rischio di una loro commissione a vantaggio o nell'interesse dell'Ente, è legato al ciclo di fatturazione attivo e passivo, alla supply chain, ai centri di acquisto, ai soggetti abilitati ad acquistare beni o servizi per l'impresa nonché ai centri dai quali giungono all'impresa dati e informazioni per la fatturazione attiva.

Particolare attenzione deve, pertanto, essere dedicata a questi procedimenti, alla selezione e valutazione dei fornitori, alla registrazione dei documenti contabili.

Discorso analogo va fatto per il reato di **occultamento o distruzione di documenti contabili** di cui sia obbligatoria la conservazione. Il procedimento interessato riguarda infatti la corretta conservazione ed archiviazione dei documenti che viene curata dall'Ufficio Amministrativo.

Per i reati tributari i processi sensibili riguardano pertanto il ciclo della fatturazione attiva e soprattutto passiva, la corretta tenuta delle scritture contabili obbligatorie, la corretta predisposizione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, la conservazione dei documenti contabili.

**b) Infine la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte**, si ritiene ipotesi remota per *Il Ponte* dal momento che l'alienazione simulata di beni dell'Ente o l'esecuzione di altri atti fraudolenti contemplati dalla norma, richiederebbero il coinvolgimento dell'intero Consiglio di Amministrazione e l'avallo del Comitato di Controllo.

## **2. FREQUENZA DI SVOLGIMENTO DI TALE ATTIVITÀ**

Si ritiene che i procedimenti ed attività contemplate sub lettere a) e b) del capitolo che precede siano svolte con frequenza **alta** e che esse coinvolgano il personale amministrativo / contabile della società, la Direzione, gli organi di vertice della stessa e gli organismi di controllo contabile.

Le responsabilità coinvolte all'interno di *Il Ponte* sono riconducibili principalmente al Consiglio di Amministrazione, al Presidente, al Direttore, all'Area Amministrazione, al Comitato di Controllo.

Tenuto conto dell'elevato grado di copertura dei procedimenti illustrati, ben collaudati e presidiati, grazie all'esperienza maturata e alla competenza delle persone, si ritiene che il rischio di verifica di reati tributari sia **basso**.

## **3. REGOLE PROCEDURALI E PROTOCOLLI SPECIFICI INDIVIDUATI**

Il principale rimedio per eliminare o comunque ridurre il rischio del verificarsi di questi reati è l'adozione di un sistema amministrativo-contabile adeguato, affiancato da un sistema gestionale altrettanto efficace.

In *Il Ponte* i controlli amministrativo/contabili si sostanziano in verifiche delle singole voci, effettuate in via continuativa nel corso dell'anno dall'Area Amministrazione.

Inoltre la presenza del Comitato di Controllo con compiti di controllo contabile costituisce elemento ulteriore di garanzia. I documenti sono regolarmente conservati sia su supporto informatico che cartaceo.

Il Ponte è dotato di procedure sia di verifica dei fornitori che di ciclo passivo delle fatture. Per gli incarichi a collaboratori continuativi, occasionali o consulenti vi sono sempre a monte un contratto ovvero una mail di richiesta di prestazione e quindi un titolo giustificativo del successivo esborso. Le fatture inoltre vengono pagate mediante Ri.Ba o su ordine del Direttore.

Di seguito si riportano le principali procedure di fatturazione attiva e passiva:

### **FLUSSO FATTURE ATTIVO**

#### CENTRO DIURNO

- RILEVAZIONE PRESENZE/ASSENZE UTENTI: in segreteria è presente un'agenda aggiornata quotidianamente con le assenze degli utenti. Inoltre mensilmente ogni gruppo attivo nei centri diurni compila un calendario evidenziando le assenze dei propri utenti. Questo incrocio di dati consente di monitorare efficacemente il numero di presenze e assenze degli utenti.

- TABELLE DI RIEPILOGO: le presenze/assenze vengono riportate in tabelle di riepilogo distinte per ente pubblico di residenza del singolo utente.

- FATTURAZIONE: la fatturazione avviene attingendo ai dati riportati nelle tabelle di riepilogo.
- INVIO FATURA: fattura elettronica per tutti gli enti pubblici e invio con posta elettronica delle tabelle di riepilogo e certificati medici giustificativi delle assenze.
- PAGAMENTO: il pagamento avviene con bonifico bancario da parte dell'ente pubblico

#### SCUOLA

- RILEVAZIONE ORE FRONTALI: ogni educatore impegnato nel servizio scolastico invia alla segreteria le ore di servizio svolte nel mese entro il 2 del mese successivo. Sulla base di questo riepilogo l'amministrativa distingue tra ore frontali fatturabili e ore non frontali non fatturabili. Le ore che dovranno essere fatturate alla singola scuola vengono inviate alla segreteria della scuola stessa per avere un'approvazione preliminare.
- FATTURAZIONE: l'amministrativa sulla base dell'approvazione delle singole scuole emette la fattura elettronica.
- PAGAMENTO: il pagamento avviene con bonifico bancario da parte delle scuole

#### IDE (Interventi Domiciliari)

- RILEVAZIONE ORE FRONTALI: ogni educatore impegnato nel servizio IDE invia alla segreteria le ore di servizio svolte nel mese.
- FATTURAZIONE: l'amministrativa sulla base delle ore rendicontabili emette la fattura all'ente pubblico di residenza dell'utente.
- PAGAMENTO: il pagamento avviene con bonifico bancario da parte dell'ente pubblico

#### MYSTART

- RILEVAZIONE ORE FRONTALI: ogni educatore impegnato nel servizio MYSTART invia al coordinatore organizzativo le assenze degli utenti alle attività. Il coordinatore provvede su base mensile a costruire una tabella riepilogativa della presenza alle attività degli utenti. I professionisti della psicoterapia emettono fattura diretta al privato.
- FATTURAZIONE: l'amministrativa sulla base della tabella riepilogativa emette la fattura verso la famiglia o il privato.
- PAGAMENTO: il pagamento avviene con bonifico bancario da parte delle famiglie o singoli cittadini.

#### PRIVATI

- RILEVAZIONE ORE FRONTALI: ogni attività erogata in forma privata, esempio la fisioterapia, ogni professionista compila un foglio degli interventi su base quotidiana e mensile.
- FATTURAZIONE: l'amministrativa sulla base della tabella riepilogativa emette la fattura verso la famiglia o il privato.
- PAGAMENTO: il pagamento avviene con bonifico bancario da parte delle famiglie

#### LABORATORI

- COMMESSA: la commessa viene affidata direttamente ai due laboratori della cooperativa dal cliente. Sulla base degli accordi presi in termini di lavorazione, tempi di consegna e prezzo viene informata l'amministrazione della cooperativa.
- FATTURAZIONE: per la consegna della lavorazione ove necessario l'amministrativa emette il DDT oppure direttamente la fattura.
- PAGAMENTO: il pagamento avviene con bonifico bancario da parte del cliente

## **FLUSSO FATTURE PASSIVO**

1. **Necessita materiale:**
  - materiale di consumo utile per lo svolgimento delle attività con gli utenti, ad esempio colore, carta, ecc.
  - materiale di uso quotidiano: la coordinatrice organizzativa verifica settimanalmente la giacenza di: materiale bagni (carta igienica e salviette mani), presidi sanitari (guanti monouso, grembiuli monouso, copri scarpa, bavaglie, manopole, ecc.), cancelleria.
  - Attrezzatura e materiale con un costo superiore ai 50 euro si valuta la reale necessità rispetto alla finalità d'uso.

Per il materiale utile per le attività con gli utenti e quello di uso quotidiano si attiva direttamente la coordinatrice organizzativa, Alessandra Urmacher.

Per le attrezzature e gli acquisti superiori ai 50 euro interviene l'approvazione del direttore, Filippo Simeoni.
2. **Richiesta preventivi:** si procede con una ricerca di mercato che selezioni quelli ritenuti migliori dal punto di vista qualità-prezzo.  
Per acquisti di attrezzature di importi superiori si richiedono almeno 2 preventivi quando vi è la possibilità di comparare più fornitori.
3. **Scelta del fornitore:** in alcuni casi il rapporto fiduciario con il fornitore è un punto fondamentale della fornitura stessa: ristorazione, materiale igienico-sanitario, cancelleria, stampanti, ausili, pulizie; mentre per tutti gli altri acquisti si valuta il rapporto prezzo/qualità.
4. **Ordine:** l'ordine viene inoltrato con apposito modulo nel quale si indica la descrizione dell'articolo, il numero e il prezzo.
5. **Pagamento:** Il pagamento e la modalità dello stesso sono di tipo bancario.

In ogni caso, si richiamano i principi espressi dal Codice Etico e nelle Linee di Condotta, le regole di condotta per i collaboratori interni ed esterni, di cui all'appendice 3 del presente modello, nonché il codice di condotta per i fornitori, di cui all'appendice 4 e le regole di condotta nei confronti delle parti terze, di cui all'Appendice 5.

## **4. L'INFORMATIVA ALL'ODV E LE SUE ATTIVITÀ**

L'Organismo di vigilanza ha accesso a tutta la documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione e la repressione dei comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal codice etico e dal presente modello.

L'Organismo di vigilanza ha, inoltre, la facoltà di intrattenere relazioni e di scambiare informazioni, valutazioni ed opinioni con il Comitato di Controllo, con particolare riferimento alle procedure di controllo contabile.

L'Organismo di vigilanza può in ogni momento consultare i dati contabili relativi alla società, nonché richiedere copia dell'ultimo bilancio approvato, della nota integrativa e di tutta l'ulteriore documentazione contabile.

Ciascun membro dell'organigramma societario si impegna a segnalare all'Organismo di vigilanza ogni situazione che ritenga non conforme alle regole aziendali in materia o che comunque rappresenti una situazione di potenziale anomalia rispetto alle procedure operative previste, come tale comportante il rischio di commissione di uno dei reati tributari.

A prescindere da qualsivoglia segnalazione, l'Organismo di vigilanza ha sempre il potere di attivare procedure di controllo o di verifica della corretta gestione di ciascuna fase di ogni operazione contabile, avendo inoltre la facoltà di accedere ad ogni documento aziendale ritenuto rilevante ai fini della prevenzione di comportamenti in contrasto con il presente modello.

Tutto ciò fermo restando, per l'Organismo di vigilanza, il dovere di osservare il divieto di comunicare e/o diffondere a terzi i dati e le informazioni così acquisite, fatte salve le eccezioni previste dalla legge.

## **VI**

### **ALTRI REATI**

In tale ultima area sono ricompresi reati diversi quanto a bene giuridico tutelato, collocazione sistematica, struttura ed elementi costitutivi.

Per sistematicità di esposizione e di analisi si sono individuate le seguenti macro – categorie:

- a. criminalità organizzata;
- b. intralcio alla giustizia;
- c. impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- d. razzismo e xenofobia.

Si precisa che per la maggior parte di questi reati sussiste un rischio molto basso di commissione da parte di componenti di *Il Ponte Società Cooperativa Sociale* nell'interesse o a vantaggio della società stessa.

### **I REATI RILEVANTI**

Qui di seguito, si procede comunque all'individuazione dei reati per i quali sussiste un pericolo di commissione, anche se solo su di un piano astratto ed ipotetico.

#### **Criminalità organizzata.**

Associazione per delinquere (art. 416 c. p. e artt. 3 e 10 L. 146/2006)

Associazione di tipo mafioso o delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416**bis** c. p. per le associazioni di tipo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni (art. 416**bis** c. p. e artt. 3 e 10 L. 146/2006).

#### **Intralcio alla giustizia**

Induzione a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377**bis** c. p. e artt. 3 e 10 L. 146/2006).

#### **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603**bis** c.p.).

Immigrazioni clandestine in ambito nazionale (art. 12 co. 3, 3**bis** e 3**ter** D.lgs. 286/1998).

Favoreggiamento della permanenza dell'irregolare sul territorio nazionale (art. 12 co. 5 D.lgs. 286/1998).

Impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero con permesso scaduto, revocato o annullato, o di cui non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo nelle ipotesi in cui: i) i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; ii) i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; iii) i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603 c. p. (art. 22 co. 12**bis** D.lgs. 286/1998).

### **I REATI NON CONSIDERATI RILEVANTI**

Delitti di cui all'art. 407 co. 2 lett. a) n. 5 c. p. p. (in materia di illecita fabbricazione, detenzione, ovvero commercializzazione di armi da guerra).

Scambio elettorale politico mafioso (art. 416**ter** c. p.).

Associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d.lgs. 286/1998 (art. 416 co. 6 c. p.).

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 DPR 309/1990).  
Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c. p.).  
Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25<sup>quater</sup> D.Lgs. 231/2001).  
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583<sup>bis</sup> c. p.).  
Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c. p.).  
Prostituzione minorile (art. 600<sup>bis</sup> c. p.).  
Pornografia minorile (art. 600<sup>ter</sup> c. p.).  
Detenzione di materiale pedopornografico – pedopornografia virtuale (art. 600<sup>quater</sup> c. p.).  
Pornografia virtuale (art. 600<sup>quater</sup>1 c. p.)  
Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600<sup>quinqies</sup> c. p.).  
Tratta di persone (art. 601 c. p.).  
Traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601<sup>bis</sup> c. p.)  
Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c. p.).  
Adescamento di minorenni (art. 609<sup>undecies</sup> c. p.).  
Abuso di informazioni privilegiate. Manipolazione del mercato (artt. 184 e 185 d.lgs. 58/98).  
Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri in ambito transazionale (artt. 3 e 10 L. 146/2006).  
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope in ambito transazionale (artt. 3 e 10 L. 146/2006).  
Stabile utilizzo di una struttura allo scopo di prelevare o raccogliere sangue o suoi componenti a fini di lucro (art. 22 co. 4 L. 219/2005).  
Immigrazioni clandestine in ambito transazionale (artt. 3 e 10 della L. 146/2006).  
Favoreggiamento personale in ambito transazionale (artt. 3 e 10 L. 146/2006).  
Negazionismo incitamento ed istigazione all'odio razziale (art. 604<sup>bis</sup> c. p.).  
Frode in competizioni sportive ed esercizio abusivo del gioco di azzardo (Artt. 1 e 4 L. 13 dicembre 1989 n. 401).

## **INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO – FREQUENZA DI SVOLGIMENTO – REGOLE PROCEDURALI E PROTOCOLLI SPECIFICI INDIVIDUATI**

### **A)**

#### **1. CRIMINALITÀ ORGANIZZATA**

Per quanto concerne i reati di criminalità organizzata, si ritiene che il rischio, astratto, di una loro commissione nell'interesse o a vantaggio della società, sia eventualmente legato alla gestione dei rapporti che la società intrattiene con altri soggetti giuridici (società, enti, consorzi, raggruppamenti di imprese) per fini di carattere aggregativo, nell'ottica di un potenziamento della propria capacità economica – commerciale.

Un'altra fonte di rischio è legata a possibili tentativi di infiltrazione da parte di gruppi di criminalità organizzata, finalizzati ad influenzare la gestione e le scelte dell'ente.

#### **2. FREQUENZA DI SVOLGIMENTO DI TALI ATTIVITÀ**

Si ritiene che tale attività sia svolta con frequenza di carattere **basso**.

Ad essere coinvolti sono tanto gli organi amministrativi, sotto il profilo della valutazione dell'opportunità di aggregazione commerciale, quanto il personale aziendale, per tutto ciò che concerne l'esecuzione e la gestione dei rapporti di partnership instaurati.

Il rischio di verifica di un reato è da ritenersi **basso**, in considerazione del fatto che l'ente non intrattiene, ordinariamente, rapporti di natura associativa o consorziale con altre realtà imprenditoriali, né partecipa, in forma associata (ati o consorzi) ad appalti pubblici.

La composizione della compagine sociale, inoltre, è tale da escludere la presenza di un rischio di infiltrazione da parte della criminalità organizzata.

### **3. REGOLE PROCEDURALI E PROTOCOLLI SPECIFICI INDIVIDUATI**

In primo luogo, oltre a quanto espressamente previsto nel codice etico, si richiamano le regole di condotta per i collaboratori interni ed esterni, di cui all'appendice 3 del presente modello, nonché il codice di condotta per i fornitori, di cui all'appendice 4 del presente modello, nonché, infine, le regole di condotta nei confronti delle parti terze, di cui all'Appendice 5 del presente modello.

Al fine di azzerare o comunque ridurre al minimo il rischio di commissione dei sopradescritti reati nell'interesse o a vantaggio dell'ente, si prevede l'inserimento in tutti i contratti aziendali di una clausola risolutiva espressa avente ad oggetto il mancato rispetto dei principi e dei protocolli descritti nel presente modello da parte delle controparti contrattuali.

In tal modo si otterrà l'impegno da parte di tutti i soggetti che intrattengono rapporti con *Il Ponte Società Cooperativa Sociale* a rispettare i principi e i protocolli di cui al presente modello.

Oltre a ciò *Il Ponte Società Cooperativa Sociale* si impegna ad informare tutti i propri dipendenti, collaboratori ed amministratori in merito ai rischi legati ai rapporti con società terze, con particolare riferimento al rischio di infiltrazione della criminalità organizzata.

### **4. L'INFORMATIVA ALL'ODV E LE SUE ATTIVITÀ**

L'Organismo di vigilanza ha accesso a tutta la documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione e la repressione dei comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal codice etico e dal presente modello.

Deve essere prontamente segnalata all'Organismo di vigilanza ogni notizia o evidenza relativa ad un mancato rispetto del protocollo in tema di gestione dei rapporti di natura associativa con parti terze.

A prescindere da tale obbligo di pronta comunicazione, l'Organismo di vigilanza potrà attivarsi autonomamente, con controlli o ispezioni, per acquisire informazioni in merito alle procedure seguite ed alle operazioni poste in essere per lo svolgimento delle attività sopra individuate.

## **B)**

### **1. INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA**

Si ritiene che tale reato sia legato alla gestione dei rapporti che l'ente intrattiene con gli organi che amministrano la giustizia penale e con i soggetti coinvolti direttamente all'interno di un procedimento penale.

Più in particolare, ad assumere rilevanza sono i rapporti che la società intrattiene con persone chiamate a rendere testimonianza all'interno di un procedimento giudiziario di carattere penale.

## **2. FREQUENZA DI SVOLGIMENTO DI TALI ATTIVITÀ**

Il livello di rischio è da ritenersi **basso**. Ad oggi non risulta che si sia mai verificato un simile evento. In caso di sua verifica, ad essere coinvolti saranno gli amministratori della società, nonché il Presidente, i quali si atterranno ai principi di seguito esposti.

Il rischio di verifica del reato è da ritenersi **basso**, in ragione del fatto che ad oggi l'ente non è coinvolto in alcun procedimento di carattere civile, amministrativo o penale.

## **3. REGOLE PROCEDURALI E PROTOCOLLI SPECIFICI INDIVIDUATI**

In primo luogo, oltre a quanto espressamente previsto nel codice etico, si richiamano le regole di condotta per i collaboratori interni ed esterni, di cui all'appendice 3 del presente modello, nonché il codice di condotta per i fornitori, di cui all'appendice 4 del presente modello, nonché, infine, le regole di condotta nei confronti delle parti terze, di cui all'Appendice 5 del presente modello.

Oltre a ciò *Il Ponte Società Cooperativa Sociale* si impegna a prestare particolare attenzione e controllo a qualsiasi rapporto con soggetti coinvolti in procedimenti di natura penale che coinvolga direttamente o indirettamente l'azienda, al fine di evitare qualunque comportamento che rientri nel novero di quelli contemplati dall'art. 377bis c. p.

## **4. L'INFORMATIVA ALL'ODV E LE SUE ATTIVITÀ**

L'Organismo di vigilanza ha accesso a tutta la documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione e la repressione dei comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal codice etico e dal presente modello.

Deve essere prontamente segnalata all'Organismo di vigilanza ogni notizia o evidenza relativa ad un mancato rispetto del protocollo in tema di gestione dei rapporti con persone coinvolte in procedimenti giudiziari.

Più in particolare vi è l'obbligo per gli organi sociali aziendali di segnalare all'Organismo di vigilanza l'esistenza di procedimenti penali che coinvolgono personale della società quali imputati, testimoni o persone informate sui fatti.

A prescindere da tale obbligo di pronta comunicazione, l'Organismo di vigilanza potrà attivarsi autonomamente, con controlli o ispezioni, per acquisire informazioni in merito alle procedure seguite ed alle operazioni poste in essere per lo svolgimento delle attività sopra individuate.

## **C)**

### **1. IMPIEGO DI CITTADINI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE – FATTI DI IMMIGRAZIONE CLANDESTINA, DI CAPORALATO, DI FAVOREGGIAMENTO DELLA PERMANENZA DEL CLANDESTINO IN TERRITORIO NAZIONALE**

Tali tipologie di reato sono legate alla gestione del personale, con particolare riferimento alla fase dell'assunzione dello stesso, nonché alla fase di programmazione, organizzazione e esecuzione di trasferte lavorative in territorio estero.

### **2. FREQUENZA DI SVOLGIMENTO DI TALI ATTIVITÀ**

Si ritiene che l'attività sopra descritta sia svolta con una frequenza di carattere **medio** e che ad essere coinvolti nella stessa siano gli organi di vertice ed amministrativi della società.

Il rischio di verifica di reati è da ritenersi **basso**, in considerazione delle concrete caratteristiche dell'attività svolta dall'ente, nonché della sua finalità di solidarietà e mutualistica.

### **3. REGOLE PROCEDURALI E PROTOCOLLI SPECIFICI INDIVIDUATI**

In primo luogo, oltre a quanto espressamente previsto nel codice etico, si richiamano le regole di condotta per i collaboratori interni ed esterni, di cui all'appendice 3 del presente modello, nonché il codice di condotta per i fornitori, di cui all'appendice 4 del presente modello, nonché, infine, le regole di condotta nei confronti delle parti terze, di cui all'Appendice 5 del presente modello.

Oltre a ciò, *Il Ponte Società Cooperativa Sociale* si impegna a osservare tutte le disposizioni di legge in materia di assunzione del personale e a monitorare adeguatamente, anche tramite registrazione, tutti i documenti relativi alle pratiche di assunzione del personale, all'organizzazione di trasferte all'estero, nonché all'instaurazione di rapporti di natura lavorativa con soggetti non comunitari, valutando anche l'adozione di una procedura *ad hoc* per l'assunzione di nuovi dipendenti.

L'ente, inoltre, si è dotato della seguente procedura per la gestione ed il monitoraggio delle assunzioni di personale dipendente.

#### Procedura per la gestione ed il monitoraggio delle assunzioni di personale dipendente

##### **A. Scopo**

La presente procedura, che ha lo scopo di identificare i passaggi operativi e procedurali finalizzati all'individuazione, all'assunzione ed all'inserimento di un nuovo lavoratore all'interno della cooperativa, si articola nelle seguenti fasi:

1. Ricerca e selezione del personale;
2. Assunzione e inserimento in azienda.

##### **B. Principi generali**

Quali principi generali destinati a regolamentare tale attività si richiamano quelli contenuti all'interno del modello di organizzazione, gestione e controllo ed in particolare all'interno del codice etico – sezione politiche del personale, adottato dalla società.

Tali principi, qui espressamente richiamati, debbono essere conosciuti e sempre applicati dalla società nel momento in cui si procede a valutare l'opportunità di assumere un nuovo dipendente.

##### **C. Ricerca e selezione del personale**

Nel momento in cui emerge la necessità di procedere all'assunzione di un nuovo dipendente (tale esigenza può essere segnalata dal Direttore, ovvero dai coordinatori dei diversi servizi), si procede all'individuazione del profilo più adeguato.

In primo luogo, si verifica la disponibilità delle persone che siano già state impiegate nel passato all'interno della cooperativa (ciò in ragione del fatto che si tratta di soggetti già conosciuti dall'ente e ritenuti affidabili).

Se fra costoro vi è qualcuno che è disponibile ed ha le competenze richieste dalla posizione che si vuole andare a coprire, si procede alla fissazione di un colloquio a cui per l'ente parteciperanno il Direttore ed i vari coordinatori dei servizi.

Se il colloquio avrà esito positivo si procede all'assunzione del lavoratore ed agli adempimenti di cui alla lettera D. della presente procedura.

Se la ricerca fra i precedenti collaboratori non dà esito positivo, oppure se il colloquio non risulta essere soddisfacente, l'ente procede all'esame dei curricula ad esso inviati dai potenziali candidati (ovvero, in assenza, all'individuazione tramite una società esterna).

Individuato uno o più profili di interesse si procede alla fissazione di un colloquio a cui per l'ente parteciperanno il Direttore ed i vari coordinatori dei servizi.

Ciò fino a che non si individuerà la persona più adatta.

Una volta individuata, si procederà all'assunzione della stessa secondo quanto previsto dalla lettera D della presente procedura.

#### **D. Assunzione e inserimento in azienda**

Al momento dell'assunzione, il lavoratore è invitato a sottoscrivere, oltre alla lettera di assunzione e i documenti in materia di privacy, anche l'informativa 231 contenente anche l'impegno da parte sua al rispetto dei principi e delle procedure contenute all'interno del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla società.

Nel caso di lavoratori extracomunitari, verranno acquisiti ed archiviati i documenti idonei a dimostrare la regolarità dell'ingresso e del soggiorno in territorio italiano e gli stessi documenti saranno oggetto di periodico aggiornamento (ad esempio nel caso di permesso di soggiorno di cui sia stato chiesto il rinnovo, ovvero nel caso di mutamento del titolo di soggiorno).

Il lavoratore viene poi inserito all'interno del settore di competenza ed affidato al responsabile del suddetto settore che dovrà garantirgli l'eventualmente necessaria attività di inserimento e tutoraggio.

#### **4. L'INFORMATIVA ALL'ODV E LE SUE ATTIVITÀ**

L'Organismo di vigilanza ha accesso a tutta la documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione e la repressione dei comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal codice etico e dal presente modello.

Deve essere prontamente segnalata all'Organismo di vigilanza ogni notizia o evidenza relativa ad un mancato rispetto del protocollo in tema di gestione del personale, delle assunzioni e delle trasferte.

Più in particolare vi è l'obbligo per gli organi sociali aziendali di segnalare all'Organismo di vigilanza l'assunzione ovvero la definizione di un accordo di collaborazione, partnership o consulenza con soggetti stranieri non comunitari ovvero con soggetti chiamati a svolgere la propria attività per la società in territorio estero.

A prescindere da tale obbligo di pronta comunicazione, l'Organismo di vigilanza potrà attivarsi autonomamente, con controlli o ispezioni, per acquisire informazioni in merito alle procedure seguite ed alle operazioni poste in essere per lo svolgimento delle attività sopra individuate.